

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica** 29
- Regolamento (CE) n. 2794/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 34
- ★ **Regolamento (CE) n. 2795/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 36
- ★ **Regolamento (CE) n. 2796/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel primo semestre 2000** 38
- ★ **Regolamento (CE) n. 2797/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo** 39

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Consiglio

1999/870/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata «SISNET», nonché a gestire tali contratti** 41

1999/871/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili** 43

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina 44

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 214 del 13.8.1999)** 75

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2791/1999 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1999

che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, in appresso denominata «convenzione NEAFC», è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;
- (2) la convenzione NEAFC costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse ittiche nella zona regolamentata dalla convenzione;
- (3) la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato, nel corso della 17^a riunione annuale svoltasi dal 17 al 20 novembre 1998, due raccomandazioni: la prima stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti nella zona della NEAFC (in prosieguo denominato «regime»), mentre la seconda stabilisce un programma volto a promuovere il rispetto, da parte dei pescherecci delle parti non contraenti, delle raccomandazioni NEAFC per garantire il completo rispetto delle misure di conservazione e di gestione della NEAFC (in prosieguo denominato «programma»);
- (4) il regime prevede misure di controllo applicabili alle navi che battono bandiera delle parti contraenti e che operano nella zona NEAFC e un regime d'ispezione in mare che comprende le procedure d'ispezione e di sorveglianza, nonché le procedure in caso di infrazioni che debbono essere applicate dalle parti contraenti;
- (5) il programma prevede l'ispezione obbligatoria delle navi delle parti non contraenti qualora queste entrino volontariamente nei porti delle parti contraenti e un divieto di

sbarco e di trasbordo se, nel corso di queste ispezioni, si constata che le catture sono avvenute in violazione delle misure di conservazione adottate dalla NEAFC;

- (6) a norma degli articoli 12 e 15 della convenzione NEAFC, queste raccomandazioni entrano in vigore il 1^o luglio 1999 e diventano vincolanti per le parti contraenti; occorre che la Comunità applichi tali raccomandazioni;
- (7) al fine di consentire un controllo delle attività di pesca comunitarie nella zona di regolamentazione della NEAFC e completare al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾; occorre definire alcune misure di controllo specifiche riguardanti la partecipazione alle attività di pesca, la marcatura e la documentazione delle navi e degli attrezzi di pesca, la registrazione e la comunicazione delle catture ed il trasbordo;
- (8) a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93, ogni Stato membro provvede affinché, al di fuori della zona di pesca comunitaria, le attività delle sue navi siano soggette ad un controllo appropriato e, qualora esistono obblighi comunitari in tal senso, a delle ispezioni e ad una sorveglianza volte a garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in queste acque; occorre pertanto prevedere che gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC designino ispettori da assegnare al regime affinché effettuino i controlli e la sorveglianza e mettano a disposizione mezzi d'ispezione adeguati;
- (9) ai fini del controllo delle attività di pesca nella zona della NEAFC, è necessario che gli Stati membri collaborino tra di loro e con la Commissione nell'applicare il regime;
- (10) spetta agli Stati membri vigilare affinché i propri ispettori rispettino le procedure d'ispezione stabilite dalla NEAFC;

⁽¹⁾ Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

- (11) i comandanti delle navi comunitarie dovrebbero collaborare durante l'ispezione della loro nave, secondo le procedure definite dal presente regolamento;
- (12) è necessario precisare le procedure da applicare in caso di presunte infrazioni e soprattutto di infrazioni gravi; a tal fine occorre stilare un elenco dei comportamenti ritenuti infrazione grave;
- (13) occorre prevedere le modalità di attuazione del programma a livello comunitario;
- (14) a norma del trattato, l'autorità sulle acque interne e sui relativi porti è esercitata dagli Stati membri ma, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati mentre esercitano l'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC, è necessario adottare misure supplementari uniformi a livello comunitario per disciplinare le attività di queste navi nei porti della Comunità, garantendo così l'efficacia delle misure stabilite dalla NEAFC;
- (15) occorre definire la procedura da adottare le modalità di applicazione del regime;
- (16) le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;
- (17) al fine di acquisire esperienza in vista della ripartizione definitiva dei compiti da svolgere, è opportuno che talune disposizioni in materia di ispezione e controllo, che gli Stati membri devono attuare in cooperazione con la Commissione, siano applicate per un periodo limitato, in attesa di una decisione sul regime definitivo,
- convenzione NEAFC, situate al di là delle acque sottoposte alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC;
- 2) «risorse di pesca»: le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NEAFC;
- 3) «risorse regolamentate»: le risorse della pesca che sono soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione e che figurano in un elenco ripreso nell'allegato; l'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2;
- 4) «attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione;
- 5) «ispettore NEAFC»: un ispettore che una parte contraente della NEAFC assegna al regime;
- 6) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio da parte di ispettori NEAFC per eseguire un'ispezione;
- 7) «infrazione»: qualsiasi attività o omissione di un peschereccio per il quale esistono seri motivi di sospettare che abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altra normativa che recepisce una raccomandazione della NEAFC e che è stata annotata in un rapporto d'ispezione in base al regime;
- 8) «infrazione grave»: le seguenti infrazioni:
- a) pescare senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera,
 - b) pescare al di fuori di un contingente o dopo l'esaurimento dello stesso,
 - c) utilizzare attrezzi vietati,
 - d) gravi inesattezze nei resoconti delle catture,
 - e) ripetuta inosservanza degli obblighi di comunicare i movimenti e le catture,
 - f) non consentire a un ispettore di svolgere le proprie funzioni,
 - g) praticare la pesca selettiva di uno stock per il quale la pesca è stata sospesa o vietata,
 - h) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio,
 - i) occultare, manomettere o sottrarre gli elementi di prova relativi a un'indagine,
 - j) commettere una serie di infrazioni che dimostrino globalmente una grave noncuranza nei confronti delle misure di conservazione e di gestione;
- 9) «ispettore debitamente autorizzato»: un ispettore NEAFC debitamente autorizzato dallo Stato membro di bandiera della nave per la quale esiste presunzione di infrazione grave;
- 10) «nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata e segnalata per aver esercitato attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC e
- i) che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NEAFC, o
 - ii) per la quale esistano fondati motivi di sospettare che non abbia nazionalità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi e le condizioni generali per l'applicazione, da parte della Comunità

- a) del regime di controllo e di coercizione applicabile ai pescherecci che operano nelle zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale nella zona della convenzione NEAFC;
- b) del programma volto a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti non contraenti, delle raccomandazioni stilate dalla NEAFC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «zona di regolamentazione»: le acque della zona della convenzione, definite all'articolo 1, paragrafo 1 della

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

TITOLO I

ATTUAZIONE DEL REGIME DI CONTROLLO ADOTTATO DALLA NEAFC

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. Il presente titolo è applicabile a tutti i pescherecci comunitari che esercitano o hanno intenzione di esercitare attività di pesca commerciale selettiva su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

2. I pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione e conservano a bordo pesce proveniente da questa zona operano secondo gli obiettivi e i principi della convenzione NEAFC.

CAPITOLO 1

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 4

Partecipazione comunitaria

1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, a pescare, a tenere a bordo, a trasbordare e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per via elettronica, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione e in particolare le navi autorizzate a pescare direttamente una o più specie regolamentate e le modifiche apportate all'elenco. Questa notifica avviene entro il 15 dicembre di ogni anno o perlomeno cinque giorni prima che la nave entri nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretario della NEAFC.

3. Il formato di trasmissione dell'elenco di cui al paragrafo 2 e le specifiche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 5

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Oltre ai dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo l'entrata e l'uscita dalla zona di regolamentazione.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari tengono, per le catture delle risorse regolamentate che figurano in allegato, trasformate o congelate:

a) un registro di produzione che indichi, per ogni specie e prodotto trasformato, la produzione cumulativa, oppure

b) un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, suddivisi per specie, che ne specifichi l'ubicazione nella stiva.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 6

Resoconti delle catture delle risorse regolamentate

1. I comandanti dei pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave un «resoconto delle catture» entro i termini indicati al secondo comma.

I resoconti delle catture delle risorse regolamentate comprendono:

a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il comandante del peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo dodici ore e almeno sei ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

b) le catture settimanali. I resoconti sono trasmessi per la prima volta al massimo alla fine del settimo giorno successivo all'entrata nella zona o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella zona di regolamentazione nella settimana che si è conclusa la domenica precedente, alle ore 24;

c) i quantitativi presenti a bordo all'uscita della zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture realizzate nella zona di regolamentazione;

d) i quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce durante il periodo in cui la nave resta nella zona di regolamentazione. I resoconti sono trasmessi entro le 24 ore successive alla fine dell'operazione di trasbordo.

2. Ogni Stato membro trasmette i resoconti delle catture al segretario della NEAFC per via elettronica, non appena li riceve.

3. I resoconti delle catture sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri per essere trasmessi al segretario della NEAFC⁽¹⁾.

4. I dati relativi ai resoconti delle catture sono registrati dagli Stati membri nella base dati di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione di cui al paragrafo 3, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Come soluzione ad hoc per il 2000.

Articolo 7

Resoconto globale delle catture e dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse di cui al paragrafo 3 catturate nella zona di regolamentazione e sbarcate o trasbordate nel corso del mese precedente.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, il presente articolo si applica anche alle risorse regolamentate catturate nella zona della convenzione sottoposta alla giurisdizione degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. L'elenco delle risorse di cui al paragrafo 1 e il formato per la trasmissione dei dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 8⁽¹⁾

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione siano trasmesse per via elettronica al segretariato della NEAFC in tempo reale, in base al formato e alle specifiche stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 9

Trasbordi

I pescherecci comunitari non effettuano alcuna operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione, tranne qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera e nel quale sono immatricolati.

CAPITOLO 2

PROCEDURE DI ISPEZIONE

Articolo 10⁽¹⁾

Principi generali per l'ispezione e la sorveglianza

1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per effettuare la sorveglianza e le ispezioni.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC possano eseguire ispezioni a bordo delle navi che battono la sua bandiera.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché le ispezioni eseguite dai suoi ispettori siano effettuate in modo non discriminatorio e in base al regime. Il numero di ispezioni dipende

dalle dimensioni della flotta delle parti contraenti presenti nella zona di regolamentazione, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona.

4. La Commissione può assegnare ispettori comunitari al regime.

Articolo 11⁽¹⁾

Mezzi d'ispezione

1. Gli Stati membri o, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati affinché possano svolgere i loro compiti di sorveglianza e d'ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi di ispezione e aeromobili.

2. La Commissione coordina le attività di sorveglianza e d'ispezione per la Comunità. Essa può adottare a tal fine, di concerto con gli Stati membri interessati, programmi operativi di sorveglianza e di ispezione comuni che consentano alla Comunità di rispettare gli obblighi previsti dal regime. Gli Stati membri le cui navi sono impegnate in attività di pesca di specie regolamentate adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione di tali programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali richieste e i periodi e le zone in cui dispiegarle.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2000, i nomi degli ispettori e delle navi d'ispezione nonché l'identità degli aeromobili che intendono assegnare al regime nel corso dell'anno successivo. In base a queste informazioni la Commissione stabilisce, di concerto con gli Stati membri, un piano previsionale di partecipazione della Comunità al regime per l'anno civile considerato, che comunica al segretariato della NEAFC e agli Stati membri.

4. Nel definire i programmi operativi di sorveglianza e di ispezione la Commissione provvede affinché, qualora oltre dieci pescherecci comunitari praticino in modo permanente la pesca selettiva di specie regolamentate nella zona di regolamentazione, sia presente una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave d'ispezione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi assegnate al regime e a bordo delle quali si trovano ispettori nonché le navi ausiliarie portino una bandiera speciale o una fiamma per indicare che l'ispettore sta procedendo a un'ispezione nell'ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile l'indicativo internazionale di chiamata. Il formato della bandiera speciale o della fiamma è definito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

6. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica, la data e l'ora in cui iniziano e terminano le attività delle navi d'ispezione e degli aeromobili, secondo il formato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Come soluzione ad hoc per il 2000.

Articolo 12

Ispettori NEAFC

1. Ciascuno Stato membro oppure, a norma dell'articolo 10 paragrafo 4, la Commissione rilasciano a ciascun ispettore una carta d'identità speciale. L'ispettore deve esserne munito ed esibirla al momento in cui sale a bordo di un peschereccio. Il formato della carta d'identità speciale è definito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché gli ispettori esercitino le loro funzioni secondo le regole stabilite dal regime. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.

Articolo 13

Procedura di sorveglianza

1. Gli ispettori NEAFC svolgono l'attività di sorveglianza osservando i pescherecci da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Essi annotano le loro osservazioni in un rapporto di osservazione, il cui formato è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e che trasmettono alla loro autorità competente.

2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente, per via elettronica, il rapporto di osservazione allo Stato membro di bandiera della nave osservata o alle autorità designate da tale Stato, notificate dal segretariato della NEAFC, al segretariato della NEAFC e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre allo Stato di bandiera della nave, su sua richiesta, l'originale del rapporto di osservazione e le fotografie.

Articolo 14

Procedura d'ispezione

1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i loro ispettori NEAFC

- a) non salgano a bordo senza aver dato preavviso via radio alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità della squadra di ispettori;
- b) non ordinino alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. Gli ispettori possono tuttavia ordinare l'interruzione o il ritardo della messa in acqua dell'attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo che la stessa abbia ricevuto il segnale;
- c) facciano in modo che la durata di un'ispezione non superi le quattro ore, né si prolunghi dopo che siano state salpate e ispezionate la rete e le catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un'infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all'articolo 16, para-

grafo 1, lettera b). In circostanze particolari dovute alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi presenti a bordo la durata dell'ispezione può essere tuttavia più lunga dei tempi suindicati. In tal caso gli ispettori debbono restare a bordo solamente il tempo necessario per completare l'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei tempi normali debbono essere indicati nel rapporto d'ispezione;

- d) non pregiudichino la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l'ispezione;
- e) manovrino a una distanza di sicurezza dal peschereccio, in base alle norme di navigazione;
- f) evitino di fare uso della forza, tranne nei casi e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci gli ispettori non portano armi;
- g) eseguano l'ispezione in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture;
- h) redigano un rapporto d'ispezione secondo le modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 e lo trasmettano alle loro autorità.

2. Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione stabilite dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona designata dal comandante.

3. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Il rapporto d'ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le squadre di ispettori siano composte al massimo di due ispettori NEAFC.

Articolo 15

Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione

I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a fermo e ispezione

- a) agevolano un imbarco rapido e sicuro;
- b) collaborano all'ispezione della nave secondo le procedure stabilite dal presente regolamento e forniscono il proprio contributo a tal fine, non ostacolano gli ispettori NEAFC nello svolgimento delle loro funzioni né li intimidiscono o interferiscono nei loro compiti e ne garantiscono la sicurezza;
- c) consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione;

- d) consentono l'accesso alle zone di interesse, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e altri attrezzi, alle attrezzature e a tutta la documentazione necessaria;
- e) offrono agli ispettori una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo della nave a norma dell'articolo 18, paragrafo 3;
- f) agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

Articolo 16

Procedura in caso di infrazione

1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dalla NEAFC,

- a) annotano l'infrazione nel rapporto d'ispezione;
- b) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione è fissato solidamente su qualsiasi parte dell'attrezzo di pesca che, secondo l'ispezione, è stato utilizzato in contravvenzione alle norme;
- c) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata;
- d) trasmettono immediatamente il rapporto d'ispezione alle loro autorità.

2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione o, se del caso, la Commissione comunica allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, nella misura del possibile entro il giorno lavorativo successivo alla data di inizio dell'ispezione, le informazioni particolareggiate relative all'infrazione commessa dalla nave ispezionata.

3. Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette l'originale del rapporto d'ispezione, con tutta la relativa documentazione, alla Commissione, che lo trasmette alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, inviandone una copia al segretariato della NEAFC.

Articolo 17

Provvedimenti a seguito di infrazioni

1. Uno Stato membro, qualora riceva da un'altra parte contraente o da un altro Stato membro una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove, e condurre le ulteriori indagini necessarie per stabilire il seguito da dare all'infrazione e, ove possibile, ispezionare la nave.

2. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione l'indirizzo di tali autorità.

Articolo 18

Procedura speciale in caso di infrazione grave

1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che una nave abbia commesso un'infrazione grave, ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NEAFC.

2. Per garantire la salvaguardia degli elementi di prova, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione di questi elementi, intralciando al minimo le operazioni di pesca.

3. Gli ispettori possono restare a bordo della nave il tempo necessario per comunicare all'ispettore debitamente autorizzato le informazioni relative all'infrazione o sino al momento in cui lo Stato di bandiera risponde chiedendo loro di lasciare il peschereccio.

4. Lo Stato membro che esegue l'ispezione decide, con il consenso dello Stato di bandiera, se l'ispettore debba restare a bordo nel caso di dirottamento della nave. Lo Stato membro d'ispezione decide inoltre se un ispettore NEAFC debba essere presente all'ispezione approfondita della nave che si svolge in porto. Esso informa prontamente la Commissione delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

Articolo 19

Provvedimenti a seguito di infrazioni gravi

1. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera sono informate da un ispettore NEAFC di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o qualora la Commissione riceva questa informazione, le autorità competenti e la Commissione si informano prontamente a vicenda.

2. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave sia ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro settantadue ore.

3. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall'ispettore NEAFC e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.

4. In seguito alla notifica dei risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di ventiquattro ore, ordina alla nave oppure incarica l'ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato.

In caso di dirottamento, l'ispettore debitamente autorizzato adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi probanti.

5. All'arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave incriminata è sottoposta ad un'ispezione approfondita, effettuata sotto l'autorità dello Stato membro di bandiera in presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte.

Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell'ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell'infrazione.

6. L'autorità competente dello Stato di bandiera, qualora non ordini il dirottamento verso un porto determinato, informa prontamente la Commissione dei motivi della propria decisione. La Commissione comunica tempestivamente al segretario della NEAFC la decisione e la relativa motivazione.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 20

Trattamento dei rapporti d'ispezione

1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altra natura, secondo la loro legislazione nazionale, conseguenti a un rapporto presentato da un ispettore nel quadro del regime.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VOLTO A PROMUOVERE L'OTTEMPERANZA DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 23

Trasmissione del rapporto di osservazione

1. Non appena riceve il rapporto di osservazione di una nave di una parte non contraente da parte di uno dei suoi ispettori NEAFC, lo Stato membro in questione trasmette prontamente tale informazione al segretario della NEAFC e alla Commissione e, ove ciò sia possibile, alla nave, informandola che i dati saranno trasmessi allo Stato di bandiera.

2. La Commissione trasmette prontamente a tutti gli Stati membri ogni rapporto di osservazione che ha ricevuto sotto forma di notifica del segretario della NEAFC o di un'altra parte contraente.

Articolo 24

Trasbordo

Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesce da navi di parti non contraenti.

Articolo 21

Rapporto sulle infrazioni

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, per il precedente periodo di un anno civile un rapporto sulla situazione delle procedure per quanto concerne le infrazioni alle misure di conservazione della NEAFC notificate. Queste infrazioni enumerate annualmente fino a quando interviene una decisione definitiva, in base alle pertinenti disposizioni legislative nazionali.

2. Il rapporto riferisce sulla situazione delle procedure (cause pendenti, in appello, oggetto di indagine, ecc.), descrive le sanzioni o ammende in termini specifici (ossia livello delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, ingiunzione scritta, ecc.) e fornisce una motivazione qualora non sia stata intrapresa alcuna azione.

Articolo 22

Rapporto sulle attività ispettive

Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l'anno civile precedente:

- a) il numero di ispezioni effettuate nell'ambito del regime, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione;
- b) il numero di ore di volo per la sorveglianza NEAFC, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito dei rapporti.

Articolo 25

Controllo delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di parti non contraenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 sia ispezionata dalle autorità competenti. Lo sbarco e/o il trasbordo delle catture della nave è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa.

2. Se, alla fine dell'ispezione, le autorità competenti constata-
no che la nave di una parte non contraente ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione della NEAFC recepita nella normativa comunitaria, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e/o il trasbordo.

3. Tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante convinca le autorità competenti dello Stato membro interessato che

- a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione; oppure
- b) le risorse detenute a bordo sono state catturate in base alle misure di conservazione comunitarie.

Articolo 26

Provvedimenti a seguito delle ispezioni

1. Gli Stati membri comunicano prontamente alla Commissione i risultati di ogni ispezione ed eventualmente qualsiasi divieto di sbarco e/o di trasbordo applicato in seguito all'ispezione.
2. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC e, non appena possibile, allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Riservatezza

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri e la Commissione osservino le regole in materia di riservatezza adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 28

La normativa necessaria per applicare il presente regolamento per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4 paragrafo 3, l'articolo 5 paragrafo 3, l'articolo 6 paragrafo 5, l'articolo 7 paragrafo 3, l'articolo 8, l'articolo 11 paragrafi 5 e 6, l'articolo 12 paragrafo 1, l'articolo 13 paragrafo 1, l'articolo 14 paragrafo 1 lettera h), l'articolo 19 paragrafo 7 e l'articolo 27 è adottata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 29 paragrafo 2.

Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione del settore della pesca e dall'acquacoltura (in prosieguo denominato «il comitato»).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 8, 10 e 11 restano in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2000. Entro e non oltre il 30 settembre 2000 la Commissione presenta adeguate proposte relative a un regime definitivo. Il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato, adotta le misure necessarie entro e non oltre il 31 dicembre 2000.

ALLEGATO

ELENCO DELLE RISORSE REGOLAMENTATE

Stock		Regione geografica/zona CIEM
Denominazione comune	Denominazione scientifica	
Scorfano atlantico	<i>Sebastes mentella</i>	V, XII, XIV
Aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (atlantico-scandinava)	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1999****che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁴⁾, definisce gli obiettivi generali e i compiti dei Fondi strutturali, in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi e le disposizioni finanziarie di portata generale;
- (2) il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽⁵⁾, stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune della pesca; è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta da pesca comunitaria in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁶⁾;
- (3) il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽⁷⁾, stabilisce le finalità specifiche delle azioni strutturali nel «settore» di cui all'articolo 1 di tale regolamento; ai sensi dell'articolo 4 del suddetto regolamento, il Consiglio deve decidere, entro il 31 dicembre 1999, le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti;
- (4) occorrerebbe precisare le disposizioni relative alla programmazione;
- (5) i programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca adottati per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, rimangono in vigore sino alla loro scadenza; occorrerebbe prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1° gennaio 2002;
- (6) occorrerebbe precisare le disposizioni relative al controllo e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste;
- (7) la piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adeguamento dello sforzo di pesca; a tale specificità è opportuno faccia riscontro l'indicazione di misure concrete nell'ambito del presente regolamento;
- (8) la ristrutturazione delle flotte da pesca richiede l'introduzione di misure socioeconomiche di accompagnamento;
- (9) è opportuno fissare le modalità di concessione degli aiuti riguardanti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche, l'acquicoltura, l'attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione, la commercializzazione, la pesca nelle acque interne e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- (10) è opportuno inserire tra gli interventi strutturali alcune delle azioni di natura strutturale a vantaggio di organizzazioni di produttori attualmente svolte a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽⁸⁾, senza peraltro mettere a repentaglio, a motivo di tale inserimento, la funzione di regolamentazione svolta dalle organizzazioni di produttori di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92; è altresì opportuno inserire altre azioni d'interesse collettivo realizzate da operatori del settore;
- (11) è opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell'attività o di restrizioni tecniche all'uso di talune attrezzature di bordo o metodi di pesca;

⁽¹⁾ GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 325.⁽³⁾ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).⁽⁶⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).⁽⁷⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.⁽⁸⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

- (12) i programmi devono prevedere gli strumenti necessari alla realizzazione di azioni innovative e di assistenza tecnica;
- (13) l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, nonché gli aspetti ambientali, rivestono un interesse vitale per il settore della pesca; è importante, di conseguenza, prevedere a tal fine misure appropriate sia per la conservazione degli elementi costitutivi della catena trofica, sia per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione del pesce;
- (14) nella misura in cui le azioni non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno in particolare definire un quadro per i regimi di aiuti di Stato al settore, ferme restando le disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, e inserire in modo coerente la programmazione della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie nell'insieme degli interventi strutturali;
- (15) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;
- (16) occorrerebbe abrogare sia il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽²⁾, sia altre disposizioni vigenti; nel contempo, per il buon fine degli aiuti, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 1999 è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro, ferme restando le specificità regionali, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1263/1999 e gli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare la conservazione e la sostenibilità a lungo termine delle risorse.
2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare ed agevolare la ristrutturazione dello stesso. Questa comprende azioni e misure di effetto durevole che contribuiscono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

Articolo 2

Mezzi finanziari

Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato «SFOP», può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE

Articolo 3

Disposizioni comuni

1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca di cui all'articolo 4 del presente regolamento. A tal fine potrà essere, se necessario, riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali.

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.

2. La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP nelle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 si conforma all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999. Si applicano l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. I piani di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti, che, in particolare, senza tali aiuti le flotte da pesca di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo l'equilibrio durevole delle risorse alieutiche.

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.

4. Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma pluriennale di orientamento approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi; tali elementi vengono precisati al momento dell'approvazione del nuovo programma pluriennale di orientamento in funzione degli obiettivi.

Articolo 4

Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca

1. Il Consiglio stabilisce gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione del settore della pesca in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Sulla scorta della decisione del Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adotta i programmi pluriennali di orientamento per ogni Stato membro.

2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce in particolare una serie di obiettivi, corredati di un inventario delle misure necessarie per il loro conseguimento, che consenta di gestire lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio 2001, le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento, che servono ad elaborare i programmi pluriennali di orientamento successivi.

Articolo 5

Controllo dei programmi pluriennali di orientamento

1. Per consentire il controllo dei progressi realizzati nell'attuare i programmi pluriennali di orientamento, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° maggio, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma pluriennale di orientamento. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi pluriennali di orientamento nell'insieme degli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle caratteristiche fisiche delle navi da pesca e al controllo dello sforzo di pesca per segmento della flotta e per zona di pesca, in particolare con riferimento all'evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività di pesca, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca⁽¹⁾, e al regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi pluriennali d'orientamento⁽²⁾.

3. Di propria iniziativa, o su richiesta dello Stato membro interessato, oppure ai sensi delle disposizioni previste dai programmi pluriennali di orientamento, la Commissione può, nel rispetto della decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riesaminare e adeguare ciascun programma pluriennale di orientamento.

4. La Commissione decide in merito alle revisioni di cui al paragrafo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO PER LE FLOTTE DA PESCA

Articolo 6

Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca

1. Il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le modalità di cui al presente titolo.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regime permanente di controllo del rinnovo e dell'ammodernamento della flotta. Nell'ambito di tale regime, gli Stati membri dimostrano che le entrate nella flotta e le uscite dalla flotta saranno gestite in modo da garantire che la capacità non risulti superiore agli obiettivi annuali stabiliti nel programma pluriennale di orientamento, in generale e per i segmenti in questione, o, se del caso, che la capacità sia gradualmente ridotta, fino al conseguimento di tali obiettivi.

Tale regime tiene in particolare conto del fatto che la capacità, diversa da quella delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ad esclusione dei pescherecci da traino, ritirata con aiuti pubblici non può essere sostituita.

2. Gli Stati membri possono chiedere un aumento ben definito e quantificato degli obiettivi di capacità per quanto concerne misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro, a condizione che dette misure non diano luogo ad un aumento del tasso di sfruttamento delle risorse in questione.

Tale richiesta è esaminata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Qualsiasi aumento di capacità è gestito dagli Stati membri in base al regime permanente di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Adeguamento dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento di cui all'articolo 4.

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo o la limitazione delle attività di pesca delle navi, ovvero una combinazione delle due misure, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.

3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:

- a) la demolizione della nave;
- b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista ai sensi dell'articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
 - i) sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;
 - ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all'adesione;
 - iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;
- c) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca.

4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che possono essere sostituite senza aiuti pubblici.

Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

5. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:

- a) premi per la demolizione:
 - i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV;
 - ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5 % per ogni anno in più rispetto ai 15 anni;
 - iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5 %;
- b) premi per il trasferimento definitivo nell'ambito di una società mista: gli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni;
- c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza

inferiore a 20 tsl o 22 SL, oppure di età pari o superiore a 30 anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6;

- d) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 SL, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 6.

6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a).

7. Fermo restando l'articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.

Articolo 8

Società miste

1. Gli Stati membri possono adottare misure per promuovere la costituzione di società miste.

Ai fini del presente regolamento, per «società mista» s'intende una società commerciale con uno o più soci del paese terzo di iscrizione della nave.

2. Oltre alle condizioni previste dall'articolo 7 e dall'allegato III per la concessione di un premio per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti:

- a) creazione e registrazione, ai sensi della legislazione del paese terzo, di una società commerciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui oggetto sia un'attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev'essere significativa e, di norma, compresa tra il 25 % e il 75 % del capitale sociale;
- b) passaggio della proprietà della nave trasferita in via definitiva alla società mista nel paese terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività di pesca diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori.

3. I premi per la costituzione di società miste non possono superare l'80 % dell'importo massimo del premio per la demolizione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a).

I premi non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere a), c) e d).

4. L'autorità di gestione versa al richiedente l'80 % dell'importo del premio al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha costituito una garanzia bancaria di importo pari al 20 % del premio.

5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.

Il saldo del premio è versato al richiedente dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due relazioni.

6. La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell'approvazione della quinta relazione.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 9

Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca

1. Fatte salve le condizioni fissate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, gli aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta sono autorizzati soltanto qualora siano rispettate le seguenti condizioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6 e all'allegato III, e purché siano rispettati gli obiettivi annuali generali del programma pluriennale di orientamento:

- a) se sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che, nel periodo di programmazione 2000-2006, l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza.
- b) Fino al 31 dicembre 2001, se non sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che, nel periodo 2000-2001, l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata da un

ritiro di capacità senza aiuti pubblici che superi di almeno il 30 % la nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza.

La capacità ritirata non può essere sostituita da nessuna altra capacità diversa dalla nuova capacità che è introdotta con gli aiuti pubblici come previsto nel presente punto.

- c) Possono essere accordati aiuti pubblici all'equipaggiamento e all'ammodernamento delle navi qualora ciò non riguardi capacità misurate in termini di stazza o potenza.

Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, decide, entro il 31 dicembre 2001, in merito ad eventuali necessari adeguamenti da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle disposizioni del presente paragrafo.

2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.

3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), devono essere stabiliti a norma del presente articolo.

4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:

- a) costruzione di navi da pesca: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV;
- b) ammodernamento di navi da pesca, compreso, se del caso, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell'allegato I della Convenzione per la stazzatura delle navi del 1969 ⁽¹⁾: i massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Articolo 10

Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca

1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta da pesca e per l'ammodernamento delle navi possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro:

- a) ha comunicato le informazioni di cui all'articolo 5;
- b) ha ottemperato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽²⁾;
- c) ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e
- d) ottempera agli obiettivi annuali generali specificati nei programmi pluriennali di orientamento.

2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), non siano rispettati, la Commissione può adeguare gli obiettivi di capacità del programma pluriennale di orientamento alla luce delle informazioni disponibili, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa non sono ammissibili;

⁽¹⁾ Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra nel 1969 sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

⁽²⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

b) i premi per l'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83⁽¹⁾, (CEE) n. 4028/86⁽²⁾ e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti:

- i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento e/o di premio ad un'associazione temporanea di imprese; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione della società mista;
- ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nei due anni che hanno preceduto l'arresto definitivo o la costituzione della società mista.

4. L'aiuto alla costruzione o all'ammodernamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora la nave in questione sia radiata dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dalla costruzione o di cinque anni dai lavori di ammodernamento.

Articolo 11

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» s'intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera.

3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfetario globale, cofinanziato dallo SFOP.

4. Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

— attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura (GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1).

- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);
- formazione o riqualificazione professionale.

5. L'ammontare massimo del premio forfetario globale è limitato a 150 000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione stabilisce l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

Articolo 12

Misure di carattere socioeconomico

1. Ai fini del presente articolo, per «pescatore» s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

- a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;
 - ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

- b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10 000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 7;

c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatti le seguenti condizioni:

i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7m e 24m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;

ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.

L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10 % del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50 000 EUR.

4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:

a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamente la professione di pescatore;

b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;

c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;

d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;

e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effettivamente una nuova attività;

f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.

5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.

TITOLO III

PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Articolo 13

Settori interessati

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori:

a) attrezzature fisse o mobili intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, ad eccezione del ripopolamento;

b) acquacoltura;

c) attrezzatura dei porti di pesca;

d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) pesca nelle acque interne.

2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:

a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale;

b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica;

c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie.

TITOLO IV

ALTRE MISURE

Articolo 14

Promozione e ricerca di nuovi sbocchi

1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

- a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;
- b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
- c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati;
- d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
- e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;
- f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi;
- g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
- h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori.

2. Sono privilegiate le azioni:

- a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;
- b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
- c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore riconosciute dalle autorità nazionali;
- d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 15

Azioni realizzate dagli operatori del settore

1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.

- a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto

non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti:

- i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori;
- ii) il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

- b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente il 60 %, il 50 % e il 40 % delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano;
- c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.

2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

- a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
- b) gestione dello sforzo di pesca;
- c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
- d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
- f) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
- h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

⁽¹⁾ GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

- j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
- l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
- m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori);
- n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 16

Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie

1. Gli Stati membri possono concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti:

- a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione comunica previamente alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche;
- b) mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo; l'indennità è concessa per sei mesi al massimo; può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione;
- c) attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi, deciso dalla Commissione o da uno Stato membro; l'indennità è concessa per due anni al massimo, con possibilità di proroga per un altro anno. L'indennità può essere altresì concessa, alle stesse condizioni per quanto riguarda la durata all'industria di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa che forma oggetto del piano di recupero e allorché le importazioni non possono compensare l'approvvigionamento ridotto. Prima di dare avvio al piano di recupero, l'autorità di gestione comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche ed economiche; la Commissione consulta quanto prima il comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di

pesca a seguito di una decisione del Consiglio; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l'adeguamento tecnico, è limitato a sei mesi.

3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per tutti i programmi dell'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non possono essere in nessun caso considerate un contributo al conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di orientamento di cui all'articolo 5, né motivate da un periodico arresto stagionale connesso alla gestione corrente delle attività di pesca.

Articolo 17

Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.

2. Per «progetto pilota» si intende un progetto realizzato da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico ovvero da altro organismo competente e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione.

I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione.

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca e di formazione alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto la bandiera di uno Stato membro.

4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Articolo 18

Rispetto delle condizioni d'intervento

L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari e la solidità economica delle imprese prima della concessione degli aiuti.

Articolo 19

Notifica dei regimi di aiuto

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, i regimi di aiuto previsti dai piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Gli Stati membri possono, nei limiti dell'ambito d'applicazione del presente regolamento, adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore ai massimali di cui all'allegato IV, purché siano conformi agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 20

Conversione monetaria

Per gli Stati membri che non fanno parte della «zona euro», gli importi in euro fissati dal presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Il tasso di conversione è quello vigente il 1° gennaio dell'anno in cui lo Stato membro decide la concessione dei premi o degli aiuti.

Articolo 21

Modalità d'applicazione

La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 22

Procedura del comitato

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 15 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 23

Comitati

1. La Commissione è assistita:

- a) per l'attuazione degli articoli 8, 15 e 21 dal comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999; e
- b) per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 10 dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano i propri regolamenti interni.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Sono abrogati, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000:

- il regolamento (CE) n. 2468/98;
- l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3759/92;
- il regolamento (CEE) n. 3140/82 ⁽¹⁾.

Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999.

I riferimenti ai regolamenti e agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU L 331 del 26.11.1982, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ALLEGATO I

CONTENUTO DEI PIANI

1. Descrizione quantificata della situazione effettiva per ciascuno dei settori di cui ai titoli II, III e IV

- a) Aspetti positivi e carenze.
- b) Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli anni precedenti.
- c) Necessità del settore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal programma pluriennale di orientamento delle flotte.

2. Strategia di ristrutturazione del settore

- a) Risultati delle consultazioni e delle misure adottate per associare, ai livelli appropriati, le autorità e gli organismi competenti, nonché le parti socioeconomiche.
- b) Obiettivi:
 - i) obiettivi generali nell'ambito della politica comune della pesca;
 - ii) aspetti giudicati prioritari;
 - iii) obiettivi specifici per ciascun settore d'intervento (quantificati se possibile).
- c) Dimostrazione che l'aiuto pubblico è necessario al conseguimento degli obiettivi; disposizioni adottate per evitare gli effetti perniciosi, in particolare per quanto attiene ai rischi di un eccesso di capacità del settore.
- d) Flotta:
 - i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi del programma pluriennale di orientamento;
 - ii) tecniche e attrezzi da pesca da privilegiare in caso di riconversione delle attività di pesca.
- e) Impatto previsto (in termini di occupazione, produzione, ecc.).

3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi

- a) Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altro tipo) in ogni settore per realizzare i progetti, in particolare i regimi di aiuti.
- b) Tabella finanziaria indicativa relativa all'intero periodo di programmazione, con il riepilogo delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o di altro tipo previste per ciascun settore d'intervento.
- c) Esigenze in termini di studi, progetti pilota e dimostrativi, azioni di formazione, assistenza tecnica e pubblicità connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento delle misure in questione.

4. Realizzazione

- a) Autorità di gestione designata dallo Stato membro.
- b) Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di controllo e valutazione; definizione degli indicatori quantificati.
- c) Disposizioni relative ai controlli, alle sanzioni e alle misure di pubblicità.
- d) Flotta:
 - i) metodi previsti per seguire l'evoluzione delle risorse alieutiche, in particolare di quelle a rischio;
 - ii) per gli attrezzi fissi, sistema di sorveglianza dello sforzo di pesca, comprese le variazioni del numero e della dimensione degli attrezzi.

ALLEGATO II

CONTENUTO MINIMO DEI SUCCESSIVI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO (PPO) RELATIVI ALLA FLOTTA DA PESCA**1. Aggiornamento della descrizione della situazione prevista nell'allegato I**

L'aggiornamento consiste nell'indicare l'evoluzione della situazione della pesca, della flotta e dell'occupazione nel settore dopo la data di presentazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 3.

2. Risultati del programma precedente

- a) Gli Stati membri indicano e commentano, entro il 1° maggio 2001, i tassi di realizzazione degli obiettivi stabiliti dai programmi 1997-2001 e i mezzi utilizzati per conseguirli.
- b) Analizzare le condizioni generali amministrative e socioeconomiche dell'applicazione del programma ed in particolare, se del caso, dell'applicazione delle misure volte a ridurre l'attività di pesca.
- c) Precisare e commentare, per ogni segmento della flotta, i mezzi finanziari comunitari, nazionali e regionali che sono stati impegnati per conseguire i risultati riscontrati.

3. Nuovi orientamenti

In funzione degli elementi di risposta forniti ai punti 1 e 2, indicare gli orientamenti che sarebbe auspicabile adottare per i vari segmenti della flotta nei successivi PPO, in particolare nell'ambito delle due azioni seguenti.

- a) Rinnovo della flotta: criteri per i movimenti di entrata nella flotta e di uscita dalla stessa per ogni segmento e mezzi finanziari richiesti. Disposizioni giuridiche o amministrative per il controllo, da parte dello Stato membro, dei movimenti di entrata e di uscita delle navi della propria flotta. Sistema adottato dallo Stato membro per garantire che, nei vari segmenti della flotta, gli aiuti pubblici concessi per le iniziative di rinnovo e di adeguamento dello sforzo di pesca non ostacolano il conseguimento degli obiettivi dei programmi.
 - b) Adeguamento dello sforzo di pesca: evoluzione auspicabile dello sforzo di pesca per ogni segmento fino alla fine del PPO successivo, espressa in funzione degli obiettivi stabiliti per ciascun segmento per il 31 dicembre 2001. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative associate. Regimi di gestione dell'attività di pesca. Consistenza dei mezzi amministrativi e finanziari necessari per conseguire i nuovi obiettivi stabiliti.
-

ALLEGATO III

CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D'INTERVENTO

1. Attuazione dei programmi pluriennali di orientamento (titolo II)

1.0. Età delle navi

Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di costruzione della nave (o, in mancanza di quest'ultimo, l'anno di entrata in servizio).

1.1. Arresto definitivo (articolo 7, paragrafo 3)

a) L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 75 giorni in mare in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80 % del numero di giorni in mare consentiti dalla normativa nazionale in vigore per la nave in questione.

Nel mar Baltico, la cifra di 75 giorni è ridotta a

— 60 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N;

— 40 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30'N e praticanti la pesca del salmone.

b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

i) prima dell'arresto definitivo, la nave deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità;

ii) al momento della decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere operativa;

iii) dopo l'arresto definitivo, la licenza di pesca deve essere annullata e la nave deve essere dichiarata definitivamente cancellata dal registro delle navi da pesca comunitario;

iv) in caso di trasferimento definitivo verso un paese terzo, la nave deve essere immediatamente iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie.

c) In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria corrispondente all'indennizzo versato dall'assicurazione.

d) Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata di una società mista ai sensi dell'articolo 8 non può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 7.

1.2. Società miste (articolo 8)

a) Oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e del punto 1.1 del presente allegato, la nave trasferita nell'ambito di una società mista deve soddisfare le seguenti condizioni:

i) essere in attività, almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comunità:

— nelle acque comunitarie

— e/o nelle acque di un paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo

— e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale;

ii) essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione; gli eventuali costi relativi a tale armamento non sono ammissibili ai fini dell'aiuto comunitario.

b) All'atto della presentazione di una domanda di premio per società miste, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti ragguagli:

i) descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'iscrizione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio;

- ii) relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale;
 - iii) dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare:
 - un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo; percentuale del premio di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), da investire in liquidità nel capitale della società mista;
 - un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture;
 - iv) una copia del contratto di assicurazione.
- c) Per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave alla società mista, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:
- i) qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento di socio, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera, un cambiamento della zona di pesca), ferme restando le limitazioni imposte dall'articolo 8, paragrafo 2, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione;
 - ii) una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal naufragio.
- d) Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte al momento della presentazione della domanda di premio per società miste, l'aiuto pubblico è limitato al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c).
- e) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria della differenza tra il premio per società miste ed il premio per il trasferimento definitivo della nave in questione (in seguito denominata «differenza») nei seguenti casi:
- i) qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento (compresi la vendita della nave, il trasferimento di partecipazioni da parte del partner comunitario o il ritiro dell'armatore comunitario dalla società mista), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;
 - ii) qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari alla differenza;
 - iii) qualora il beneficiario non presenti le relazioni sull'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzatagli dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;
 - iv) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari all'importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni.

1.3. Rinnovo della flotta (articoli 6 e 9)

- a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.
- b) Le navi vengono introdotte nell'appropriata sezione del registro d'iscrizione comunitario.
- c) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di una nave da pesca non dà diritto ad un aiuto comunitario.

1.4. Ammodernamento delle navi (articoli 6 e 9)

- a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione dev'essere conforme alle disposizioni comunitarie.
- b) Gli investimenti devono riguardare:
 - i) la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune,

e/o

- ii) il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario,

e/o

- iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile.

2. Investimenti nei settori di cui al titolo III

2.0. Disposizioni generali

- a) I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento degli impianti).
- b) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente e, se del caso, ad aumentare la produzione stessa.
- c) Il trasferimento di proprietà di un'azienda non dà diritto ad un aiuto comunitario.

2.1. Protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche

Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano esclusivamente l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, nonché la sorveglianza scientifica dei progetti; questi ultimi devono:

- a) presentare un interesse collettivo;
- b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione;
- c) non esercitare effetti negativi sull'ambiente acquatico.

Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse acquatiche della zona marina interessata. Ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica.

2.2. Acquacoltura

- a) Ai fini del presente regolamento, per «acquacoltura» si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto.
- b) I responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾. L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP.
- c) Sono ammissibili gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio.
- d) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente.

2.3. Attrezzatura dei porti di pesca

Saranno considerati prioritari gli investimenti che presentano un interesse per la comunità di pescatori del porto e contribuiscono allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature destinati a

- a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
- b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);
- c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

(1) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

2.4. *Trasformazione e commercializzazione*

- a) Ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.
- b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
 - i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
 - ii) il commercio al dettaglio.
- c) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, paragrafo 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente.

2.5. *Pesca nelle acque interne*

- a) Ai fini del presente regolamento per «Pesca nelle acque interne» si intende la pesca a fini commerciali effettuata da navi che svolgono la loro attività esclusivamente nelle acque interne del territorio degli Stati membri e alle quali non si applicano le disposizioni del titolo II.
- b) Quando l'investimento riguarda la costruzione di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.3, lettera a).
- c) Quando l'investimento riguarda l'ammodernamento di una nave destinata alla pesca nelle acque interne, si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 1.4, lettera b).
- d) Non sono ammissibili gli investimenti che rischiano di alterare l'equilibrio tra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse di pesca disponibili.
- e) Non sono ammissibili i premi per la demolizione delle navi destinate alla pesca nelle acque interne.
- f) L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le navi che ricevono un contributo dello SFOP ai sensi dell'articolo 13 continuino a pescare esclusivamente nelle acque interne.

3. **Promozione e ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14)**

- a) Le spese ammissibili riguardano in particolare:
 - i) i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni,
 - ii) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni,
 - iii) i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte.
 - b) Non sono ammissibili i costi di funzionamento a carico del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).
-

ALLEGATO IV

MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO

1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)

TABELLA 1

Categoria di nave per stazza (SL)	EUR
0 < 10	11 000/SL + 2 000
10 < 25	5 000/SL + 62 000
25 < 100	4 200/SL + 82 000
100 < 300	2 700/SL + 232 000
300 < 500	2 200/SL + 382 000
500 e oltre	1 200/SL + 882 000

TABELLA 2

Categoria di nave per stazza (SL)	EUR
0 < 25	8 200/tsl
25 < 50	6 000/tsl + 55 000
50 < 100	5 400/tsl + 85 000
100 < 250	2 600/tsl + 365 000

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per le navi di lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, e a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutte le navi, si applica esclusivamente la tabella 1.

2. Tassi di partecipazione finanziaria

Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili:

Gruppo 1:

premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Gruppo 2:

rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca (articolo 9).

Gruppo 3:

acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

Gruppo 4:

progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

- interessi collettivi individuali;
- beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore);
- accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato;
- partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca.

TABELLA 3

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Regioni dell'obiettivo 1 (*)	50 % ≤ A ≤ 75 % B ≥ 25 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 %	A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 %
Altre regioni	25 % ≤ A ≤ 50 % B ≥ 50 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 %	A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 30 %

(*) Incluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽¹⁾, i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese 96/280/CE (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 2793/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quando segue:

- (1) il Consiglio ha concluso un accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica, in prosieguo denominato «l'accordo», e ne ha deciso l'entrata in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2000 con la decisione 1999/753/CE⁽¹⁾;
- (2) le preferenze tariffarie previste dall'accordo sono applicabili a prodotti originari della Repubblica del Sudafrica, a norma del protocollo 1 dell'accordo stesso;
- (3) è necessario stabilire le procedure di applicazione di talune disposizioni dell'accordo;
- (4) le aliquote dei dazi preferenziali che la Comunità deve applicare nell'ambito dell'accordo dovrebbero essere calcolate di norma in base all'aliquota convenzionale dei dazi stabilita nella tariffa doganale comune per i prodotti in questione; esse devono, comunque, essere calcolate a partire dall'aliquota dei dazi autonoma, qualora per i prodotti in questione non sia indicata alcuna aliquota convenzionale o il dazio autonomo sia inferiore a quello convenzionale; non è necessario includere nel presente regolamento i prodotti per i quali la tariffa doganale comune prevede un'esenzione dai dazi; il calcolo non deve essere basato in nessun caso sui dazi applicati per i contingenti tariffari convenzionali o autonomi;
- (5) l'accordo stabilisce che taluni prodotti originari della Repubblica del Sudafrica possono essere importati nella Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari, beneficiando di dazi ridotti o nulli; l'accordo indica i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, precisando i volumi e i dazi; il metodo più adatto alla gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del codice

NC ex 0406 si basa sulle licenze d'importazione e dovrebbe essere applicato dalla Commissione; gli altri contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del «primo arrivato primo servito» a norma degli articoli 308 bis — 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾;

- (6) le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric e gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica non comportano modifiche sostanziali; per semplificare le procedure, è opportuno prevedere disposizioni che consentano alla Commissione, dopo aver sentito il parere del comitato del codice doganale di adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione⁽³⁾;
- (7) per combattere le frodi, è opportuno prevedere disposizioni che consentano di istituire un sistema di sorveglianza nell'ambito delle importazioni preferenziali nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del dazio preferenziale nell'ambito dell'accordo, per «dazio effettivamente applicato» si intende:

- l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 o 4, tenuto conto dei periodi di applicazione menzionati nella colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, o
- il dazio SPG a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 — 31 dicembre 2001⁽⁵⁾,

a seconda di quale sia inferiore. Comunque, l'espressione «dazio effettivamente applicato» non si riferisce a un dazio istituito nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

2. Ai fini dell'allegato del presente regolamento, per «dazio della nazione più favorita» si intende l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 0 4, tenuto conto dei periodi di applicazione indicati nella colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aliquota di dazio preferenziale definitiva calcolata conformemente al presente regolamento viene arrotondata al primo decimale.

4. I dazi preferenziali sono assimilati ad un'esenzione dai dazi, se il risultato della determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali a norma del paragrafo 3 è uno dei seguenti:

- pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem, o
- pari o inferiore a 0,5 euro per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

Articolo 2

1. I dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato, originari della Repubblica del Sudafrica, sono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nello stesso allegato. Fatto salvo l'articolo 8.

2. Tali contingenti tariffari sono gestiti a norma degli articoli 308 bis — 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

3. Le riduzioni dei dazi dei contingenti tariffari di cui all'allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci sudafricane, come indicato all'articolo 1, paragrafo 1 il giorno dell'entrata in vigore in via provvisoria dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione apre annualmente un contingente tariffario a dazio nullo per i formaggi e i latticini dei codici NC 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 0406 90 50, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 e 0406 90 99 originari della Repubblica del Sudafrica. Il volume annuo iniziale di questo contingente tariffario è di 5 000 t. A tale volume si applica un tasso di crescita annuo del 5 %. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità successiva.

Articolo 4

Dopo il primo anno, i contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono aumentati annualmente della percentuale indicata come tasso di crescita annuo nell'allegato.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2-4, le modifiche e gli adeguamenti tecnici del presente adeguamento resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica sono adottati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal Comitato del Codice doganale, in prosieguo denominato «il Comitato».

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote dei dazi preferenziali previste dall'accordo, diversi da quelle di cui all'articolo 2, sono soggetti a sorveglianza. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, decide a quali prodotti applicare la sorveglianza.

2. Si applica l'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in modo tale da garantire l'osservanza del presente provvedimento.

Articolo 8

Il contingente tariffario che si riferisce al numero 09.1825 dell'allegato è aperto per la prima volta all'entrata in vigore dell'accordo CE/ZA «vini e alcolici».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore dell'accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata dal Segretario generale del Consiglio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ALLEGATO

RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Ove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita anno ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1803	0603 10 15 0603 10 51 0603 10 65		Orchidee fresche dal 1° giugno al 31 ottobre Rose fresche dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre Crisantemi freschi dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	500 t (tca 3 %)	50 NPF o 80 SPG ⁽³⁾
09.1805	0603 10 29		Altri fiori freschi, dal 1° giugno al 31 ottobre	600 t (tca 3 %)	50 NPF o 80 SPG ⁽³⁾
09.1807	ex 0603 10 69	10	Proteacee dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	900 t (tca 5 %)	100
09.1809	0603 90 00		Altri	500 t (tca 3 %)	25 NPF ⁽³⁾
09.1811	0811 10 90		Fragole congelate	250 t (tca 3 %)	100
09.1813	2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94 2008 50 99 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 92 2008 70 94 2008 70 99		Pere senza aggiunta di alcole Albicocche senza aggiunta di alcole Pesche senza aggiunta di alcole	40 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1815	2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 98		Miscugli di frutta, esclusa quella tropicale	18 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1817	2008 92 72		Miscugli di frutta tropicale	2 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1819	2009 11 99		Succhi di arancia congelati	700 t (tca 3 %)	50 NPF

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita anno ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1821	2009 40 30 2009 70 11 2009 70 19 2009 70 30 2009 70 91 2009 70 93 2009 70 99		Succhi di ananasso Succhi di mela	5 000 t (tca 3 %)	50 NPF
09.1823	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti	450 000 l (tca 5 %)	100
09.1825	2204 21 79 2204 21 80 2204 21 83 2204 21 84		Altri vini	32 000 000 l (tca 3 %)	100
09.1827	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99		Ferrocromo, contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	515 000 t	100

⁽¹⁾ Tasso di crescita annuo (tca) = % del volume di base annuale.

⁽²⁾ Quello che dà come risultato il dazio più basso.

⁽³⁾ Peso netto, a meno che non sia diversamente indicato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2794/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,4
	204	45,6
	999	67,5
0709 90 70	052	143,5
	204	87,2
	999	115,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,3
	204	45,6
	999	49,5
0805 20 10	052	77,1
	204	51,6
	999	64,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	54,7
	999	54,7
	052	47,7
0805 30 10	600	71,0
	999	59,4
	400	81,4
	404	75,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	78,5
	400	81,4
	404	75,5
	999	78,5
	052	150,9
0808 20 50	064	69,2
	400	108,1
	720	70,7
	999	99,7
	052	150,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2795/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
- (3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
- (4) considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento

(CEE) n. 3796/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92 ⁽⁴⁾, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b), dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio ⁽⁵⁾;

- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b), dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 365 del 28.12.1990, pag. 17.
⁽⁴⁾ GU L 271 del 16.9.1992, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1990, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Rivestimenti, di cotone, destinati ad essere fissati definitivamente sul sedile o sullo schienale di sedili imbottiti Questi rivestimenti sono utilizzati abbinati ad altre parti di sedili da montare. Dopo il montaggio dei sedili, i rivestimenti non possono più essere tolti senza smontare i sedili stessi	9401 90 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9401, 9401 90 e 9401 90 80 Questi rivestimenti vanno considerati come parti di sedili della voce NC 9401

**REGOLAMENTO (CE) N. 2796/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999**

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel primo semestre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a), e 709, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, sono i seguenti:

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 709,

Belgio	2,87 %
Danimarca	3,22 %
Germania	2,87 %
Grecia	10,35 %
Spagna	2,87 %
Francia	2,87 %
Irlanda	2,87 %
Italia	2,87 %
Lussemburgo	2,87 %
Paesi Bassi	2,87 %
Austria	2,87 %
Portogallo	2,87 %
Finlandia	2,87 %
Svezia	3,17 %
Regno Unito	5,36 %.

considerando che l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre 2000 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2797/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche
per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1771/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2718/98 ⁽⁴⁾, stabilisce il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo dei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, nonché l'importo dell'aiuto; è opportuno fissare detto quantitativo per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1771/96 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui ai codici NC 1210 e 1302 13 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 15 t per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso devono informare la Commissione della modifica.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 232 del 13.9.1996, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 14.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Luppolo di cui ai codici NC 1210 e 1302 13 00

Guadalupa	1
Martinica	3
Riunione	11

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata «SISNET», nonché a gestire tali contratti

(1999/870/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando in base all'articolo 7 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato: «il protocollo di Schengen»),

considerando quanto segue:

- (1) il Segretario generale del Consiglio è stato autorizzato a gestire a nome degli Stati membri interessati il contratto relativo all'installazione e al funzionamento della rete SIRENE fase II ⁽¹⁾;
- (2) gli Stati membri interessati hanno deciso di non prorogare il contratto per la rete Sirene fase II, il quale scadrà pertanto il 23 agosto 2001;
- (3) di conseguenza, occorre prevedere entro il 23 agosto 2001 una nuova infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, che si chiamerà «SISNET» e richiederà l'esecuzione di misure preparatorie per la conclusione dei contratti pertinenti, la conclusione dei contratti medesimi e la loro gestione;
- (4) gli Stati membri interessati hanno chiesto al Segretario generale aggiunto del Consiglio di rappresentarli per quanto riguarda l'esecuzione delle necessarie misure preparatorie nonché per la conclusione e la gestione dei contratti in questione;
- (5) l'espletamento di siffatta mansione da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio a nome di taluni Stati membri costituisce una mansione distinta da quelle svolte dal Segretario generale aggiunto in conformità dei

suoi obblighi a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea;

- (6) è pertanto appropriato che tale mansione sia assegnata al Segretario generale aggiunto in forza di una esplicita decisione del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Consiglio autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia), per quanto riguarda:

- a) l'espletamento di una procedura di gara per la consegna, l'installazione e la gestione di SISNET ed ogni altra misura preparatoria che si renda necessaria a tale riguardo; e
- b) la conclusione e la gestione dei contratti per la consegna, l'installazione e la gestione di SISNET e la fornitura dei servizi relativi alla sua utilizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica fintantoché i pagamenti a titolo dei contratti sopramenzionati non sono imputati al bilancio generale dell'Unione europea, ma continuano ad essere sostenuti dagli Stati membri interessati.

3. Il Segretario generale aggiunto è autorizzato ad agire quale rappresentante dell'Irlanda e/o del Regno Unito rispetto alle materie definite al precedente paragrafo 1, in base a ogni futura decisione del Consiglio sulla partecipazione di entrambi gli Stati membri ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Schengen.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 1999/322/CE del 3 maggio 1999 (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 49).

Articolo 2

Le attività inerenti alla preparazione della procedura di gara e alla gestione dei successivi contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal Segretariato generale del Consiglio quale parte delle sue ordinarie mansioni amministrative.

Articolo 3

Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti o omissioni del Segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l'articolo 235 del trattato.

Articolo 4

1. Il conto bancario speciale aperto a nome del Segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/322/CEE, viene utilizzato per quanto

riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Il Segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1999****relativa all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili**

(1999/871/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili;
- (2) il presente accordo in forma di scambio di lettere, che tiene conto delle disposizioni sull'aumento dei contingenti nel 1999, dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dell'Ucraina,

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina viene applicato in via provvisoria in attesa della sua conclusione formale fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dell'Ucraina ⁽¹⁾.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e l'Ucraina recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili
tra la Comunità europea e l'Ucraina

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor,

1. Mi prego far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 14 e 15 ottobre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina (in prosieguo denominato «l'accordo»), compresi i relativi allegati e verbali concordati, siglato il 5 maggio 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 novembre 1995.

2. Durante i negoziati, le parti hanno ribadito l'intenzione di sviluppare, a lungo termine, i loro scambi di tessili e capi di abbigliamento. A tal fine, si è deciso che nel corso del 2000 le parti avrebbero negoziato un accordo a lungo termine finalizzato alla piena liberalizzazione del commercio dei tessili contestualmente all'allineamento dei dazi ucraini con le aliquote applicate dalla Comunità europea.

All'entrata in vigore dell'accordo saranno soppresse le restrizioni quantitative per le categorie di prodotti i cui tassi di utilizzazione saranno risultati inferiori al 2 % nel 1999 (categorie 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 e 115).

3. Le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:

3.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 (per maggiori particolari, cfr. l'appendice 1 della presente lettera).

3.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dall'Ucraina nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera. Nel 1999 vi sarà un aumento dei limiti quantitativi pari al 60 % per le categorie tessili 6, 7, 15 e 16 e al 50 % per le categorie 5, 26/27, 29 e 50. Fatte salve le condizioni e le procedure di cui al paragrafo 5 della presente lettera, nel 2000 vi sarà un aumento del 30 %, rispetto ai livelli effettivi del 1999, per tutte le categorie tessili, tranne le categorie 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 e 50 per le quali l'aumento sarà pari al 50 % rispetto ai livelli effettivi del 1999.

3.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Ucraina nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Ucraina, è sostituito dall'appendice 3 della presente lettera.

3.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.»

4. Le parti hanno deciso che alle importazioni in Ucraina dei prodotti tessili elencati nell'appendice 4, originari della Comunità, non saranno applicate aliquote tariffarie superiori a quelle indicate in detta appendice (prodotti coperti dai capitoli 50 al 63 del sistema armonizzato).

5. Le parti ritengono che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche, dipenda dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le sue clausole. Per sorvegliare l'applicazione dell'accordo, nel primo trimestre 2000 le Parti terranno consultazioni durante le quali si riesamineranno i limiti quantitativi per il 2000 indicati nell'appendice 2 al fine di agevolare ulteriormente l'espansione del commercio.

I limiti quantitativi per il 2000, indicati nell'appendice 2, saranno aumentati automaticamente previa conferma che le aliquote tariffarie sono state riportate ai livelli indicati nell'appendice 3. L'Ucraina si impegna a procedere a detta conferma entro il 31 marzo 2000.

Le parti hanno deciso altresì che il volume dei limiti quantitativi per il 2000 sarà pari a quello del 1999 fino a quando l'Ucraina non applicherà le aliquote tariffarie all'importazione di cui all'allegato III.

6. Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare per il 2000 i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999, specificati nello scambio di lettere siglato il 9 novembre 1995.
7. Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, l'accordo e i relativi allegati saranno applicati e notificati all'Organizzazione mondiale del commercio come accordi amministrativi, le cui disposizioni saranno applicate in base agli accordi e alle norme dell'OMC.
8. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, al più tardi il 1° dicembre 1999, secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili siglato il 5 maggio 1993 è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Tale allegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L 134 del 28.5.1999.

Appendice 2

ALLEGATO II

(La designazione completa delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'allegato I dell'accordo)

Paese	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari		Livello effettivo nuovo contingente 1999	Livello effettivo contingente 2000
			1998	1999		
UCRAINA	Gruppo IA					
	1	t	1 393	1 441		1 873
	2	t	1 928	1 996		2 595
	3	t	653	676		879
	Gruppo IB					
	4	M pezzi	1 638	1 712		2 226
	5	M pezzi	1 310	1 369	2 054	3 080
	6	M pezzi	1 201	1 255	2 008	3 012
	7	M pezzi	546	571	914	1 370
	8	M pezzi	874	913		1 187
	Gruppo IIA					
	9	t	413	431		560
	20	t	664	687		893
	23	t	404	427		555
	39	t	331	347		451
	Gruppo IIB					
	12	M paia	6 505	6 830		8 879
	13	M pezzi	2 387	2 459		3 197
	15	M pezzi	437	456	730	1 094
	16	M pezzi	97	101	162	242
	21	M pezzi	328	342		445
	24	M pezzi	750	787		1 023
	26/27	M pezzi	655	685	1 028	1 541
	29	M pezzi	162	169	254	380
	Gruppo IIIA					
	36	t	835	881		1 145
	37	t	1 018	1 068		1 388
50	t	309	324	486	729	
Gruppo IIIB						
67	t	270	284		369	
90	t	662	695		904	
Gruppo IV						
115	t	245	257		334	
117	t	606	637		828	
118	t	386	405		527	

M pezzi: migliaia di pezzi.

M paia: migliaia di paia.

Appendice 3

Allegato del protocollo C

(La designazione completa delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'allegato I dell'accordo)

CONTINGENTI TPP**Limiti quantitativi comunitari**

Paese	Categoria	Unità	Livello contingente 1999	Tasso di crescita	Livello contingente 2000
UCRAINA	Gruppo IB				
	4	M pezzi	2 719	50 %	4 079
	5	M pezzi	3 739	50 %	5 609
	6	M pezzi	4 759	50 %	7 139
	7	M pezzi	6 967	50 %	10 451
	8	M pezzi	1 360	50 %	2 040
	Gruppo IIB				
	12	M paia	10 560	50 %	15 840
	13	M pezzi	1 223	50 %	1 835
	15	M pezzi	4 079	50 %	6 119
	16	M pezzi	820	50 %	1 230
	21	M pezzi	2 719	50 %	4 079
	24	M pezzi	1 231	50 %	1 847
	26/27	M pezzi	8 157	50 %	12 236
	29	M pezzi	1 805	50 %	2 708

M pezzi: migliaia di pezzi.

M paia: migliaia di paia.

Appendice 4

Aliquote massime dei dazi applicabili ai prodotti tessili importati in Ucraina dalla Comunità europea

Codice NC (1)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5001 00 00	2			
5002 00 00	2			
5003 10 00		1		
5003 90 00		1		
5004 00 10	2			
5004 00 90		1		
5005 00 10	2			
5005 00 90	2			
5006 00 10	2			
5006 00 90	2			
5007 10 00		1		
5007 20 10	2			
5007 20 11	2			
5007 20 19	2			
5007 20 21	2			
5007 20 31	2			
5007 20 39	2			
5007 20 41	2			
5007 20 51		1		
5007 20 59		1		
5007 20 61	2			
5007 20 69		1		
5007 20 71	2			
5007 90 10	2			
5007 90 30	2			
5007 90 50	2			
5007 90 90		1		
5101 11 00	2			
5101 19 00	2			
5101 21 00	2			

Codice NC (1)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5101 29 00	2			
5101 30 00	2			
5102 10 10		1		
5102 10 30		1		
5102 10 50		1		
5102 10 90		1		
5102 20 00		1		
5103 10 10		1		
5103 10 90	2			
5103 20 10	2			
5103 20 91		1		
5103 20 99		1		
5103 30 00		1		
5104 00 00	2			
5105 10 00			1	
5105 21 00			1	
5105 29 00			1	
5105 30 10			1	
5105 30 90			1	
5105 40 00			1	
5106 10 10	2			
5106 10 90	2			
5106 20 10	2			
5106 20 11	2			
5106 20 19	2			
5106 20 91	2			
5106 20 99	2			
5107 10 10	2			
5107 10 90	2			
5107 20 10	2			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5107 20 30	2			
5107 20 51	2			
5107 20 59	2			
5107 20 91	2			
5107 20 99	2			
5108 10 10		1		
5108 10 90		1		
5108 20 10		1		
5108 20 90		1		
5109 10 10		1		
5109 10 90				2
5109 90 10	2			
5109 90 90		1		
5110 00 00	2			
5111 11 00	5			
5111 11 11	5			
5111 11 19	5			
5111 11 91	5			
5111 11 99	5			
5111 19 10	5			
5111 19 11	5			
5111 19 19	5			
5111 19 31	5			
5111 19 39	5			
5111 19 90	5			
5111 19 91	5			
5111 19 99	5			
5111 20 00	5			
5111 30 10	5			
5111 30 30	5			
5111 30 90	5			
5111 90 10	5			
5111 90 91	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5111 90 93	5			
5111 90 99	5			
5112 11 00	5			
5112 11 10	5			
5112 11 90	5			
5112 19 10	5			
5112 19 11	5			
5112 19 19	5			
5112 19 90	5			
5112 19 91	5			
5112 19 99	5			
5112 20 00	5			
5112 30 10	5			
5112 30 30	5			
5112 30 90	5			
5112 90 10	5			
5112 90 91	5			
5112 90 93	5			
5112 90 99	5			
5113 00 00				5
5201 00 10	5			
5201 00 90	5			
5202 10 00		1		
5202 91 00	5			
5202 99 00		1		
5203 00 00	5			
5204 11 00	5			
5204 19 00	5			
5204 20 00		1		
5205 11 00		1		
5205 12 00		5		
5205 13 00				5
5205 14 00		5		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5205 15 10		1		
5205 15 90		1		
5205 21 00		1		
5205 22 00			5	
5205 23 00				5
5205 24 00				5
5205 25 10				5
5205 25 30	5			
5205 25 90		1		
5205 26 00	5			
5205 27 00	5			
5205 28 00	5			
5205 31 00	5			
5205 32 00		1		
5205 33 00				5
5205 34 00		5		
5205 35 00	5			
5205 35 10				5
5205 35 90		1		
5205 41 00				5
5205 42 00		1		
5205 43 00		5		
5205 44 00		5		
5205 45 10		1		
5205 45 30				5
5205 45 90				5
5205 46 00	5			
5205 47 00	5			
5205 48 00	5			
5206 11 00	5			
5206 12 00	5			
5206 13 00	5			
5206 14 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5206 15 10	5			
5206 15 90	5			
5206 21 00	5			
5206 22 00	5			
5206 23 00	5			
5206 24 00	5			
5206 25 10	5			
5206 25 90	5			
5206 31 00	5			
5206 32 00	5			
5206 33 00	5			
5206 34 00	5			
5206 35 00	5			
5206 35 10	5			
5206 35 90	5			
5206 41 00	5			
5206 42 00	5			
5206 43 00	5			
5206 44 00	5			
5206 45 00	5			
5206 45 10	5			
5206 45 90	5			
5207 10 00	2			
5207 90 00	2			
5208 11 10		1		
5208 11 90	5			
5208 12 11		2		
5208 12 13		1		
5208 12 15	5			
5208 12 16	5			
5208 12 19	5			
5208 12 91		1		
5208 12 93	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5208 12 95		1		
5208 12 96	5			
5208 12 99		1		
5208 13 00		1		
5208 19 00	5			
5208 21 10		1		
5208 21 90		1		
5208 22 11		2		
5208 22 13	5			
5208 22 15		2		
5208 22 16	5			
5208 22 19	5			
5208 22 91		1		
5208 22 93		2		
5208 22 95		2		
5208 22 96	5			
5208 22 99		1		
5208 23 00	5			
5208 29 00	5			
5208 31 00		2		
5208 32 11		5		
5208 32 13	5			
5208 32 15			0	
5208 32 16	5			
5208 32 19			0	
5208 32 91		1		
5208 32 93			0	
5208 32 95			0	
5208 32 96	5			
5208 32 99			0	
5208 33 00	5			
5208 39 00		2		
5208 41 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5208 42 00			0	
5208 43 00			0	
5208 49 00	5			
5208 51 00		1		
5208 52 10		5		
5208 52 90		1		
5208 53 00			0	
5208 59 00		2		
5209 11 00		5		
5209 12 00		5		
5209 19 00		1		
5209 21 00	5			
5209 22 00	5			
5209 29 00		2		
5209 31 00		10		
5209 32 00		5		
5209 39 00			0	
5209 41 00			0	
5209 42 00	5			
5209 43 00		5		
5209 49 10			0	
5209 49 90	5			
5209 51 00		1		
5209 52 00		2		
5209 59 00			0	
5210 11 10	5			
5210 11 90	5			
5210 12 00	5			
5210 19 00	5			
5210 21 10	5			
5210 21 90	5			
5210 22 00	5			
5210 29 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5210 31 10	5			
5210 31 90	5			
5210 32 00	5			
5210 39 00	5			
5210 41 00	5			
5210 42 00	5			
5210 49 00	5			
5210 51 00	5			
5210 52 00	5			
5210 59 00	5			
5211 11 00		1		
5211 12 00	5			
5211 19 00		1		
5211 21 00	5			
5211 22 00	5			
5211 29 00	5			
5211 31 00	5			
5211 32 00		5		
5211 39 00			0	
5211 41 00	5			
5211 42 00	5			
5211 43 00		1		
5211 49 10	5			
5211 49 11	5			
5211 49 19			0	
5211 49 90	5			
5211 51 00	5			
5211 52 00		1		
5211 59 00	5			
5212 11 10	5			
5212 11 90	5			
5212 12 10	5			
5212 12 90	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5212 13 10	5			
5212 13 90	5			
5212 14 10	5			
5212 14 90	5			
5212 15 10	5			
5212 15 90	5			
5212 21 10	5			
5212 21 90	5			
5212 22 10	5			
5212 22 90	5			
5212 23 10	5			
5212 23 90	5			
5212 24 10	5			
5212 24 90	5			
5212 25 10	5			
5212 25 90	5			
5301 10 00			5	
5301 21 00			1	
5301 29 00			1	
5301 30 10		1		
5301 30 90			5	
5302 10 00		1		
5302 90 00				2
5303 10 00	2			
5303 90 00	2			
5304 10 00	2			
5304 90 00	2			
5305 11 00	2			
5305 19 00	2			
5305 21 00	2			
5305 29 00	2			
5305 91 00	2			
5305 99 00	2			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5306 10 10	2			
5306 10 11		1		
5306 10 19		1		
5306 10 30	2			
5306 10 31				2
5306 10 39				2
5306 10 50				2
5306 10 90		1		
5306 20 10	2			
5306 20 11		1		
5306 20 19		1		
5306 20 90				2
5307 10 10	2			
5307 10 90	2			
5307 20 00	2			
5308 10 00	2			
5308 20 10	2			
5308 20 90	2			
5308 30 00	2			
5308 90 11	2			
5308 90 12	2			
5308 90 13	2			
5308 90 19	2			
5308 90 90	2			
5309 11 10	5			
5309 11 11			5	
5309 11 19			5	
5309 11 90		5		
5309 19 00	5			
5309 19 10			5	
5309 19 90				5
5309 21 10		1		
5309 21 90				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5309 29 00	5			
5309 29 10			5	
5309 29 90				5
5310 10 10	5			
5310 10 90	5			
5310 90 00	5			
5311 00 10	5			
5311 00 90	5			
5401 10 11	5			
5401 10 19	5			
5401 10 90	5			
5401 20 10	5			
5401 20 90	5			
5402 10 10	5			
5402 10 90	5			
5402 20 00	5			
5402 31 00	5			
5402 31 10	5			
5402 31 30	5			
5402 31 90	5			
5402 32 00	5			
5402 33 00	5			
5402 33 10	5			
5402 33 90	5			
5402 39 10	5			
5402 39 90	5			
5402 41 00	5			
5402 41 10	5			
5402 41 30	5			
5402 41 90	5			
5402 42 00	5			
5402 43 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5402 43 10	5			
5402 43 90	5			
5402 49 10	5			
5402 49 91	5			
5402 49 99	5			
5402 51 00	5			
5402 51 10	5			
5402 51 30	5			
5402 51 90	5			
5402 52 00	5			
5402 52 10	5			
5402 52 90	5			
5402 59 10	5			
5402 59 90	5			
5402 61 00	5			
5402 61 10	5			
5402 61 30	5			
5402 61 90	5			
5402 62 00	5			
5402 62 10	5			
5402 62 90	5			
5402 69 10	5			
5402 69 90	5			
5403 10 00	5			
5403 20 10	5			
5403 20 90	5			
5403 31 00	5			
5403 32 00	5			
5403 33 10	5			
5403 33 90	5			
5403 39 00	5			
5403 41 00	5			
5403 42 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5403 49 00	5			
5404 10 10	5			
5404 10 90	5			
5404 90 11	5			
5404 90 19	5			
5404 90 90	5			
5405 00 00	5			
5406 10 00	5			
5406 20 00	5			
5407 10 00				5
5407 20 11				5
5407 20 19				5
5407 20 90				5
5407 30 00				5
5407 41 00				5
5407 42 00	5			
5407 42 10				5
5407 42 90				5
5407 43 00				5
5407 44 00	5			
5407 44 10				5
5407 44 90				5
5407 51 00				5
5407 52 00				5
5407 53 00	5			
5407 53 10				5
5407 53 90				5
5407 54 00				5
5407 60 10				5
5407 60 30				5
5407 60 51				5
5407 60 59				5
5407 60 90				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5407 61 10	5			
5407 61 30	5			
5407 61 50	5			
5407 61 90	5			
5407 69 10	5			
5407 69 90	5			
5407 71 00		1		
5407 72 00				5
5407 73 00	5			
5407 73 10				5
5407 73 91				5
5407 73 99				5
5407 74 00				5
5407 81 00				5
5407 82 00				5
5407 83 00	5			
5407 83 10		1		
5407 83 90				5
5407 84 00				5
5407 91 00		2		
5407 92 00				5
5407 93 00	5			
5407 93 10				5
5407 93 90				5
5407 94 00				5
5408 10 00			0	
5408 21 00			0	
5408 22 10				5
5408 22 90				5
5408 23 10				5
5408 23 90				5
5408 24 00				5
5408 31 00		2		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5408 32 00			0	
5408 33 00				5
5408 34 00				5
5501 10 00	5			
5501 20 00	5			
5501 30 00	5			
5501 90 00	5			
5501 90 10	5			
5501 90 90	5			
5502 00 10	5			
5502 00 40	5			
5502 00 80	5			
5502 00 90	5			
5503 10 11	5			
5503 10 19	5			
5503 10 90	5			
5503 20 00	5			
5503 30 00	5			
5503 40 00	5			
5503 90 10	5			
5503 90 90	5			
5504 10 00	5			
5504 90 00	5			
5505 10 10				5
5505 10 30				5
5505 10 50				5
5505 10 70				5
5505 10 90				5
5505 20 00				5
5506 10 00				5
5506 20 00				5
5506 30 00				5
5506 90 10				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5506 90 90	5			
5506 90 91			0	
5506 90 99				5
5507 00 00				5
5508 10 11	5			
5508 10 19	5			
5508 10 90	5			
5508 20 10	5			
5508 20 90	5			
5509 11 00				5
5509 12 00				5
5509 21 10				5
5509 21 90				5
5509 22 10				5
5509 22 90				5
5509 31 10				5
5509 31 90				5
5509 32 10				5
5509 32 90			0	
5509 41 10				5
5509 41 90				5
5509 42 10				5
5509 42 90				5
5509 51 00			0	
5509 52 10				5
5509 52 90				5
5509 53 00				5
5509 59 00				5
5509 61 10				5
5509 61 90			0	
5509 62 00				5
5509 69 00				5
5509 91 10				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5509 91 90				5
5509 92 00				5
5509 99 00				5
5510 11 00	5			
5510 12 00	5			
5510 20 00	5			
5510 30 00	5			
5510 90 00	5			
5511 10 00	5			
5511 20 00	5			
5511 30 00	5			
5512 11 00	5			
5512 19 10	5			
5512 19 90	5			
5512 21 00	5			
5512 29 10	5			
5512 29 90	5			
5512 91 00	5			
5512 99 10	5			
5512 99 90	5			
5513 11 10	5			
5513 11 20	5			
5513 11 30	5			
5513 11 90	5			
5513 12 00	5			
5513 13 00	5			
5513 19 00	5			
5513 21 10	5			
5513 21 30	5			
5513 21 90	5			
5513 22 00	5			
5513 23 00	5			
5513 29 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5513 31 00	5			
5513 32 00	5			
5513 33 00	5			
5513 39 00	5			
5513 41 00	5			
5513 42 00	5			
5513 43 00	5			
5513 49 00	5			
5514 11 00	5			
5514 12 00	5			
5514 13 00	5			
5514 19 00	5			
5514 21 00	5			
5514 22 00	5			
5514 23 00	5			
5514 29 00	5			
5514 31 00	5			
5514 32 00	5			
5514 33 00	5			
5514 39 00	5			
5514 41 00	5			
5514 42 00	5			
5514 43 00	5			
5514 49 00	5			
5515 11 10	5			
5515 11 30	5			
5515 11 90	5			
5515 12 10	5			
5515 12 30	5			
5515 12 90	5			
5515 13 11	5			
5515 13 19	5			
5515 13 91	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5515 13 99	5			
5515 19 10	5			
5515 19 30	5			
5515 19 90	5			
5515 21 10	5			
5515 21 30	5			
5515 21 90	5			
5515 22 11	5			
5515 22 19	5			
5515 22 91	5			
5515 22 99	5			
5515 29 10	5			
5515 29 30	5			
5515 29 90	5			
5515 91 10	5			
5515 91 30	5			
5515 91 90	5			
5515 92 11	5			
5515 92 19	5			
5515 92 91	5			
5515 92 99	5			
5515 99 10	5			
5515 99 30	5			
5515 99 90	5			
5516 11 00	5			
5516 12 00	5			
5516 13 00	5			
5516 14 00	5			
5516 21 00	5			
5516 22 00	5			
5516 23 10	5			
5516 23 90	5			
5516 24 00	5			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5516 31 00	5			
5516 32 00	5			
5516 33 00	5			
5516 34 00	5			
5516 41 00	5			
5516 42 00	5			
5516 43 00	5			
5516 44 00	5			
5516 91 00	5			
5516 92 00	5			
5516 93 00	5			
5516 94 00	5			
5601 10 10				5
5601 10 90				5
5601 21 10				5
5601 21 90				5
5601 22 10				5
5601 22 91				5
5601 22 99				5
5601 29 00		2		
5601 30 00				5
5602 10 11				5
5602 10 19				5
5602 10 31				5
5602 10 35				5
5602 10 39				5
5602 10 90				5
5602 21 00		2		
5602 29 10		1		
5602 29 90				5
5602 90 00				5
5603 00 10				5
5603 00 91				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5603 00 93				5
5603 00 95				5
5603 00 99				5
5603 11 10	5			
5603 11 90	5			
5603 12 10	5			
5603 12 90	5			
5603 13 10	5			
5603 13 90	5			
5603 14 10	5			
5603 14 90	5			
5603 91 10	5			
5603 91 90	5			
5603 92 10	5			
5603 92 90	5			
5603 93 10	5			
5603 93 90	5			
5603 94 10	5			
5603 94 90	5			
5604 10 00				5
5604 20 00		1		
5604 90 00		5		
5605 00 00				5
5606 00 10				5
5606 00 91				5
5606 00 99				5
5607 10 00		1		
5607 21 00				5
5607 29 10		1		
5607 29 90				5
5607 30 00				5
5607 41 00				5
5607 49 11				5

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5607 49 19		2		
5607 49 90		1		
5607 50 11		2		
5607 50 19		1		
5607 50 30		2		
5607 50 90				5
5607 90 00				5
5608 11 11		1		
5608 11 19		1		
5608 11 91	5			
5608 11 99	5			
5608 19 11		1		
5608 19 19		1		
5608 19 30	5			
5608 19 31	5			
5608 19 39	5			
5608 19 90	5			
5608 19 91	5			
5608 19 99	5			
5608 90 00		2		
5609 00 00				5
5701 10 10				20
5701 10 91				20
5701 10 93				20
5701 10 99				20
5701 90 10		5		
5701 90 90				20
5702 10 00	20			
5702 20 00				20
5702 31 00	20			
5702 31 10				20
5702 31 30				20
5702 31 90		5		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5702 32 00	20			
5702 32 10				20
5702 32 90				20
5702 39 10				20
5702 39 90				20
5702 41 00	20			
5702 41 10				20
5702 41 90		10		
5702 42 00	20			
5702 42 10				20
5702 42 90				20
5702 49 10				20
5702 49 90		5		
5702 51 00				20
5702 52 00				20
5702 59 00				20
5702 91 00				20
5702 92 00				20
5702 99 00				20
5703 10 00	20			
5703 10 10				20
5703 10 90				20
5703 20 11				20
5703 20 19				20
5703 20 91				20
5703 20 99		10		
5703 30 11				20
5703 30 19				20
5703 30 51				20
5703 30 59				20
5703 30 91				20
5703 30 99				20
5703 90 00	20			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5703 90 10				20
5703 90 90				20
5704 10 00				20
5704 90 00				20
5705 00 10				20
5705 00 30	20			
5705 00 31				20
5705 00 39				20
5705 00 90				20
5801 10 00				10
5801 21 00				10
5801 22 00				10
5801 23 00				10
5801 24 00				10
5801 25 00				10
5801 26 00				10
5801 31 00				10
5801 32 00				10
5801 33 00				10
5801 34 00				10
5801 35 00				10
5801 36 00				10
5801 90 10				10
5801 90 90				10
5802 11 00		10		
5802 19 00		5		
5802 20 00				10
5802 30 00				10
5803 10 00		2		
5803 90 10				10
5803 90 30				10
5803 90 50				10
5803 90 90		2		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5804 10 11				10
5804 10 19				10
5804 10 90				10
5804 21 10				10
5804 21 90				10
5804 29 10				10
5804 29 90				10
5804 30 00				10
5805 00 00				10
5806 10 00				10
5806 20 00				10
5806 31 00	10			
5806 31 10		5		
5806 31 90				10
5806 32 10				10
5806 32 90				10
5806 39 00				10
5806 40 00				10
5807 10 10				10
5807 10 90				10
5807 90 10				10
5807 90 90				10
5808 10 00				10
5808 90 00				10
5809 00 00		1		
5810 10 10				10
5810 10 90				10
5810 91 10				10
5810 91 90				10
5810 92 10				10
5810 92 90				10
5810 99 10				10
5810 99 90				10

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5811 00 00			10	
5901 10 00	10			
5901 90 00	10			
5902 10 10	10			
5902 10 90	10			
5902 20 10	10			
5902 20 90	10			
5902 90 10	10			
5902 90 90		2		
5903 10 10			10	
5903 10 90				10
5903 20 10				10
5903 20 90				10
5903 90 10				10
5903 90 91				10
5903 90 99				10
5904 10 00				10
5904 91 10				10
5904 91 90		15		10
5904 92 00				10
5905 00 10				10
5905 00 30	10			
5905 00 31				10
5905 00 39				10
5905 00 50				10
5905 00 70			10	
5905 00 90				10
5906 10 00	10			
5906 10 10				10
5906 10 90				10
5906 91 00				10
5906 99 10		1		
5906 99 90		5		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
5907 00 00				10
5907 00 10	10			
5907 00 90	10			
5908 00 00	10			
5909 00 10	10			
5909 00 90		1		
5910 00 00	10			
5911 10 00	10			
5911 20 00		2		
5911 31 11	10			
5911 31 19	10			
5911 31 90		1		
5911 32 10	10			
5911 32 90		5		
5911 40 00		2		
5911 90 10		5		
5911 90 90		5		
6001 10 00				10
6001 21 00				10
6001 22 00				10
6001 29 10				10
6001 29 90				10
6001 91 10				10
6001 91 30				10
6001 91 50				10
6001 91 90				10
6001 92 10				10
6001 92 30				10
6001 92 50				10
6001 92 90				10
6001 99 10				10
6001 99 90				10
6002 10 10				10

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6002 10 90				10
6002 20 10	10			
6002 20 31	10			
6002 20 39	10			
6002 20 50	10			
6002 20 70	10			
6002 20 90	10			
6002 30 10	10			
6002 30 90	10			
6002 41 00				10
6002 42 10	10			
6002 42 30	10			
6002 42 50	10			
6002 42 90	10			
6002 43 11				10
6002 43 19				10
6002 43 31				10
6002 43 33				10
6002 43 35				10
6002 43 39				10
6002 43 50				10
6002 43 91				10
6002 43 93				10
6002 43 95				10
6002 43 99				10
6002 49 00	10			
6002 91 00	10			
6002 92 10	10			
6002 92 30	10			
6002 92 50	10			
6002 92 90	10			
6002 93 10	10			
6002 93 31	10			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6002 93 33	10			
6002 93 35	10			
6002 93 39	10			
6002 93 91	10			
6002 93 99	10			
6002 99 00	10			
6101 10 10				15
6101 10 90			15	
6101 20 10				15
6101 20 90				15
6101 30 10				15
6101 30 90				15
6101 90 10				15
6101 90 90				15
6102 10 10				15
6102 10 90				15
6102 20 10				15
6102 20 90			15	
6102 30 10				15
6102 30 90				15
6102 90 10				15
6102 90 90				15
6103 11 00				15
6103 12 00				15
6103 19 00				15
6103 21 00				15
6103 22 00				15
6103 23 00				15
6103 29 00				15
6103 31 00				15
6103 32 00				15
6103 33 00				15
6103 39 00				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6103 41 10				15
6103 41 90				15
6103 42 10				15
6103 42 90				15
6103 43 10				15
6103 43 90				15
6103 49 10				15
6103 49 91				15
6103 49 99				15
6104 11 00				15
6104 12 00			15	
6104 13 00				15
6104 19 00				15
6104 21 00				15
6104 22 00				15
6104 23 00				15
6104 29 00				15
6104 31 00				15
6104 32 00				15
6104 33 00			15	
6104 39 00				15
6104 41 00				15
6104 42 00				15
6104 43 00				15
6104 44 00		20		15
6104 49 00	15			
6104 51 00				15
6104 52 00				15
6104 53 00				15
6104 59 00				15
6104 61 10				15
6104 61 90				15
6104 62 10				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6104 62 90				15
6104 63 10		20		15
6104 63 90				15
6104 69 10				15
6104 69 91				15
6104 69 99				15
6105 10 00			15	
6105 20 10	15			
6105 20 90				15
6105 90 10				15
6105 90 90				15
6106 10 00				15
6106 20 00				15
6106 90 10				15
6106 90 30				15
6106 90 50				15
6106 90 90				15
6107 11 00				15
6107 12 00				15
6107 19 00			15	
6107 21 00				15
6107 22 00				15
6107 29 00				15
6107 91 00				15
6107 91 10	15			
6107 91 90	15			
6107 92 00				15
6107 99 00				15
6108 11 00	15			
6108 11 10				15
6108 11 90				15
6108 19 00	15			
6108 19 10				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6108 19 90				15
6108 21 00				15
6108 22 00				15
6108 29 00				15
6108 31 10				15
6108 31 90				15
6108 32 11			0	
6108 32 19				15
6108 32 90				15
6108 39 00			0	
6108 91 00				15
6108 91 10	15			
6108 91 90	15			
6108 92 00				15
6108 99 10		15		
6108 99 90	15			
6109 10 00			15	
6109 90 10				15
6109 90 30			15	
6109 90 90				15
6110 10 10				15
6110 10 31			15	
6110 10 35	15			
6110 10 38	15			
6110 10 39				15
6110 10 91			15	
6110 10 95	15			
6110 10 98	15			
6110 10 99				15
6110 20 10				15
6110 20 91				15
6110 20 99			15	
6110 30 10			15	

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6110 30 91				15
6110 30 99			15	
6110 90 10				15
6110 90 90				15
6111 10 10				15
6111 10 90				15
6111 20 10				15
6111 20 90				15
6111 30 10				15
6111 30 90				15
6111 90 00				15
6112 11 00			0	
6112 12 00				15
6112 19 00				15
6112 20 00				15
6112 31 10				15
6112 31 90				15
6112 39 10				15
6112 39 90				15
6112 41 10				15
6112 41 90				15
6112 49 10				15
6112 49 90				15
6113 00 10		15		
6113 00 90		15		
6114 10 00				15
6114 20 00				15
6114 30 00			15	
6114 90 00				15
6115 11 00				15
6115 12 00			15	
6115 19 00	15			
6115 19 10	15			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6115 19 90				15
6115 20 11				15
6115 20 19				15
6115 20 90				15
6115 91 00				15
6115 92 00				15
6115 93 10			15	
6115 93 30				15
6115 93 91				15
6115 93 99			15	
6115 99 00				15
6116 10 10				15
6116 10 20	15			
6116 10 80	15			
6116 10 90		5		
6116 91 00				15
6116 92 00		20		15
6116 93 00				15
6116 99 00				15
6117 10 00			15	
6117 20 00			15	
6117 80 10				15
6117 80 90				15
6117 90 00				15
6201 11 00				15
6201 12 10			15	
6201 12 90	15			
6201 13 10				15
6201 13 90				15
6201 19 00				15
6201 91 00				15
6201 92 00				15
6201 93 00				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6201 99 00				15
6202 11 00				15
6202 12 10				15
6202 12 90			15	
6202 13 10			15	
6202 13 90				15
6202 19 00				15
6202 91 00				15
6202 92 00				15
6202 93 00				15
6202 99 00				15
6203 11 00			15	
6203 12 00				15
6203 19 10				15
6203 19 30				0
6203 19 90				0
6203 21 00		15		
6203 22 10				15
6203 22 80	15			
6203 22 90				15
6203 23 10		20		15
6203 23 80	15			
6203 23 90				15
6203 29 11				15
6203 29 18	15			
6203 29 19				15
6203 29 90				15
6203 31 00				15
6203 32 10				15
6203 32 90				15
6203 33 10				15
6203 33 90				15
6203 39 11				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6203 39 19				15
6203 39 90				15
6203 41 10			15	
6203 41 30				15
6203 41 90				15
6203 42 11				15
6203 42 31				15
6203 42 33				15
6203 42 35				15
6203 42 51				15
6203 42 59				15
6203 42 90				15
6203 43 11				15
6203 43 19				15
6203 43 31				15
6203 43 39				15
6203 43 90				15
6203 49 11				15
6203 49 19			15	
6203 49 31				15
6203 49 39				15
6203 49 50				15
6203 49 90				15
6204 11 00				15
6204 12 00				15
6204 13 00				15
6204 19 10				15
6204 19 90				15
6204 21 00				15
6204 22 10		20		15
6204 22 80	15			
6204 22 90				15
6204 23 10				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6204 23 80	15			
6204 23 90				15
6204 29 11				15
6204 29 18	15			
6204 29 19				15
6204 29 90				15
6204 31 00			15	
6204 32 10				15
6204 32 90				15
6204 33 10				15
6204 33 90				15
6204 39 11				15
6204 39 19			15	
6204 39 90				15
6204 41 00				15
6204 42 00			15	
6204 43 00			15	
6204 44 00				15
6204 49 10				15
6204 49 90				15
6204 51 00				15
6204 52 00				15
6204 53 00				15
6204 59 10				15
6204 59 90				15
6204 61 10				15
6204 61 80				15
6204 61 90				15
6204 62 11				15
6204 62 31				15
6204 62 33				15
6204 62 35				15
6204 62 39	15			

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6204 62 51				15
6204 62 59				15
6204 62 90				15
6204 63 11	15			
6204 63 18	15			
6204 63 19				15
6204 63 31				15
6204 63 39				15
6204 63 90				15
6204 69 11		10		
6204 69 18	15			
6204 69 19				15
6204 69 31		10		
6204 69 39				15
6204 69 50				15
6204 69 90				15
6205 10 00				15
6205 20 00				15
6205 30 00				15
6205 90 10				15
6205 90 90				15
6206 10 00				15
6206 20 00				15
6206 30 00				15
6206 40 00				15
6206 90 10				15
6206 90 90				15
6207 11 00				15
6207 19 00				15
6207 21 00				15
6207 22 00				15
6207 29 00				15
6207 91 00				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6207 91 10	15			
6207 91 90	15			
6207 92 00				15
6207 99 00				15
6208 11 00				15
6208 19 10				15
6208 19 90				15
6208 21 00				15
6208 22 00				15
6208 29 00				15
6208 91 10				15
6208 91 11	15			
6208 91 19	15			
6208 91 90				15
6208 92 00	15			
6208 92 10				15
6208 92 90				15
6208 99 00				15
6209 10 00		10		
6209 20 00				15
6209 30 00				15
6209 90 00				15
6210 10 10		10		
6210 10 91				15
6210 10 99				15
6210 20 00				15
6210 30 00				15
6210 40 00				15
6210 50 00				15
6211 11 00				15
6211 12 00				15
6211 20 00				15
6211 31 00		15		

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6211 32 10		20		15
6211 32 31	15			
6211 32 41	15			
6211 32 42	15			
6211 32 90				15
6211 33 10				15
6211 33 31	15			
6211 33 41	15			
6211 33 42	15			
6211 33 90				15
6211 39 00				15
6211 41 00				15
6211 42 10		20		15
6211 42 31	15			
6211 42 41	15			
6211 42 42	15			
6211 42 90				15
6211 43 10				15
6211 43 31	15			
6211 43 41	15			
6211 43 42	15			
6211 43 90				15
6211 49 00				15
6212 10 00	15			
6212 10 10	15			
6212 10 90	15			
6212 20 00				15
6212 30 00				15
6212 90 00				15
6213 10 00		10		
6213 20 00		20		15
6213 90 00		10		
6214 10 00				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6214 20 00		15		
6214 30 00				15
6214 40 00				15
6214 90 10		15		
6214 90 90				15
6215 10 00				15
6215 20 00				15
6215 90 00				15
6216 00 00				15
6217 10 00				15
6217 90 00				15
6301 10 00				15
6301 20 10				15
6301 20 91				15
6301 20 99		15		
6301 30 10				15
6301 30 90		15		
6301 40 10			15	
6301 40 90				15
6301 90 10		15		
6301 90 90				15
6302 10 10			15	
6302 10 90				15
6302 21 00				15
6302 22 10		10		
6302 22 90				15
6302 29 10		15		
6302 29 90			10	
6302 31 10		15		
6302 31 90				15
6302 32 10				15
6302 32 90			10	

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6302 39 10		10		
6302 39 30				15
6302 39 90				15
6302 40 00				15
6302 51 10				15
6302 51 90				15
6302 52 00				15
6302 53 10				15
6302 53 90			15	
6302 59 00				15
6302 60 00				15
6302 91 10				15
6302 91 90				15
6302 92 00				15
6302 93 10				15
6302 93 90				15
6302 99 00				15
6303 11 00	15			
6303 12 00				15
6303 19 00				15
6303 91 00				15
6303 92 10				15
6303 92 90				15
6303 99 10				15
6303 99 90				15
6304 11 00			15	
6304 19 10				15
6304 19 30				15
6304 19 90				15
6304 91 00		15		
6304 92 00		15		
6304 93 00				15

Codice NC (*)	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6304 99 00				15
6305 10 10		5		
6305 10 90	15			
6305 20 00		5		
6305 31 10				15
6305 31 91				15
6305 31 99				15
6305 32 11	15			
6305 32 81	15			
6305 32 89	15			
6305 32 90	15			
6305 33 10	15			
6305 33 91	15			
6305 33 99	15			
6305 39 00	15			
6305 90 00		2		
6306 11 00				15
6306 12 00		5		
6306 19 00				15
6306 21 00		15		
6306 22 00		10		
6306 29 00		5		
6306 31 00				15
6306 39 00				15
6306 41 00				15
6306 49 00				15
6306 91 00		2		
6306 99 00		10		
6307 10 10			15	
6307 10 30				15
6307 10 90				15

Codice NC ⁽¹⁾	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)	Codice NC ⁽¹⁾	Aliquote dazi 1996 (%)	Aliquote dazi decreto 1 (%)	Aliquote dazi decreto 2 (%)	Aliquote dazi decreto 3 (%)
6307 20 00				15	6309 00 00				15
6307 90 10				15	6310 10 10		1		
6307 90 91				15	6310 10 30				2
6307 90 99				15	6310 10 90				2
6308 00 00				15	6310 90 00				2

⁽¹⁾ La descrizione dei prodotti corrispondenti ai codici NC elencati in questa appendice sono pubblicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

*Appendice 5***Scambio di note**

La direzione generale Commercio della Commissione europea presenta i suoi omaggi alla Missione dell'Ucraina e si prega far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999.

La direzione generale Commercio desidera informare la Missione dell'Ucraina che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal..., fermo restando che ciascuna delle parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione de facto dell'accordo in forma di scambio di lettere previo preavviso di quattro mesi.

La direzione generale Commercio sarebbe grata se la Missione dell'Ucraina le confermasse il suo accordo su quanto precede.

B. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor,

mi prego di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del..., così redatta:

- «1. Mi prego di far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 14 e 15 ottobre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina (in prosieguo denominato "l'accordo"), compresi i relativi allegati e verbali concordati, siglato il 5 maggio 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 novembre 1995.
2. Durante i negoziati, le parti hanno ribadito l'intenzione di sviluppare, a lungo termine, i loro scambi di tessili e capi di abbigliamento. A tal fine, si è deciso che nel corso del 2000 le parti avrebbero negoziato un accordo a lungo termine finalizzato alla piena liberalizzazione del commercio dei tessili contestualmente all'allineamento dei dazi ucraini con le aliquote applicate dalla Comunità europea.

All'entrata in vigore dell'accordo saranno soppresse le restrizioni quantitative per le categorie di prodotti i cui tassi di utilizzazione saranno risultati inferiori al 2 % nel 1999 (categorie 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 e 115).

3. Le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:
 - 3.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 (per maggiori particolari, cfr. l'appendice 1 della presente lettera).
 - 3.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dall'Ucraina nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera. Nel 1999 vi sarà un aumento dei limiti quantitativi pari al 60 % per le categorie tessili 6, 7, 15 e 16 e al 50 % per le categorie 5, 26/27, 29 e 50. Fatte salve le condizioni e le procedure di cui al paragrafo 5 della presente lettera, nel 2000 vi sarà un aumento del 30 %, rispetto ai livelli effettivi del 1999, per tutte le categorie tessili, tranne le categorie 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 e 50 per le quali l'aumento sarà pari al 50 % rispetto ai livelli effettivi del 1999.
 - 3.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Ucraina nella Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Ucraina, è sostituito dall'appendice 3 della presente lettera.
 - 3.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.”
4. Le parti hanno deciso che alle importazioni in Ucraina dei prodotti tessili elencati nell'appendice 4, originari della Comunità, non saranno applicate aliquote tariffarie superiori a quelle indicate in detta appendice (prodotti coperti dai capitoli 50 al 63 del sistema armonizzato).
5. Le parti ritengono che l'equilibrio del presente accordo, costituito da tutta una serie di concessioni reciproche, dipenda dalla piena e scrupolosa applicazione di tutte le sue clausole. Per sorvegliare l'applicazione dell'accordo, nel primo trimestre 2000 le parti terranno consultazioni durante le quali si riesamineranno i limiti quantitativi per il 2000 indicati nell'appendice 2 al fine di agevolare ulteriormente l'espansione del commercio.

I limiti quantitativi per il 2000, indicati nell'appendice 2, saranno aumentati automaticamente previa conferma che le aliquote tariffarie sono state riportate ai livelli indicati nell'appendice 3. L'Ucraina si impegna a procedere a detta conferma entro il 31 marzo 2000.

Le parti hanno deciso altresì che il volume dei limiti quantitativi per il 2000 sarà pari a quello del 1999 fino a quando l'Ucraina non applicherà le aliquote tariffarie all'importazione di cui all'allegato III.

6. Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare per il 2000 i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999, specificati nello scambio di lettere siglato il 9 novembre 1995.

7. Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, l'accordo e i relativi allegati saranno applicati e notificati all'Organizzazione mondiale del commercio come accordi amministrativi, le cui disposizioni saranno applicate in base agli accordi e delle norme dell'OMC.
8. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, al più tardi il 1° dicembre 1999, secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera e dei suoi allegati.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo dell'Ucraina

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 214 del 13 agosto 1999)

A pagina 36, l'articolo 24, lettera a), va letto come segue:

«a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche;».

A pagina 39, articolo 36:

anziché: «... (CE) n. 1261/1999...»,

leggi: «... (CE) n. 1783/1999...»;

anziché: «... (CE) n. 1262/1999...»,

leggi: «... (CE) n. 1784/1999...».

Le due note in calce vanno lette come segue:

«⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

«⁽²⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.»

AVVISO AI LETTORI

Oggetto: Indici mensili

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.